

visto l'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213 e s.m.i., ai sensi del quale le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione della Sezione plenaria 30 gennaio 2018, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2018 e, in particolare, il punto 1) del predetto programma, il quale prevede il monitoraggio e il controllo sulla gestione della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e degli enti strumentali;

visto il decreto del Presidente della Sezione 29 maggio 2019, n. 7, con il quale sono stati costituiti i collegi ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 179/2010;

visto il decreto del Presidente della Sezione 30 gennaio 2018, n. 2, con il quale, in attuazione del programma di attività della Sezione per il 2018, le istruttorie relative alla relazione sul bilancio di previsione della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'esercizio finanziario 2018 sono state assegnate al consigliere Nicola Benedizione in co-assegnazione con il consigliere Simonetta Biondo;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie 18 maggio 2018, n. 9/SEZAUT/INPR/2018, con la quale sono state approvate le linee guida e il relativo questionario per le relazioni dei collegi dei revisori

dei conti sui bilanci di previsione delle regioni per gli esercizi 2018-2020;

vista la relazione-questionario trasmessa dal Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate della Regione Valle d'Aosta, per via telematica, in data 6 agosto 2018;

visti gli esiti dell'attività istruttoria condotta in contraddittorio con l'Amministrazione regionale a fronte di fattispecie in cui sono stati individuati elementi di criticità;

vista l'ordinanza 18 giugno 2019, n. 8, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza;

vista l'ordinanza 11 luglio 2019, n. 10, con la quale il Presidente della Sezione ha integrato l'ordine del giorno dell'odierna adunanza;

considerato che il magistrato istruttore ha depositato presso la Segreteria della Sezione, in data 16 luglio 2019, lo schema della relazione con il dettaglio delle istruttorie condotte;

udito il relatore, consigliere Nicola Benedizione

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

DELIBERA

di approvare la "Relazione sul bilancio di previsione della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per gli esercizi finanziari 2018-2020".

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Presidente del Consiglio

regionale e al Presidente della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Così deliberato in Aosta, nella camera di consiglio del 25 luglio 2019.

Il relatore

Il presidente

(Nicola Benedizione)

(Giuseppe Aloisio)

Depositato in segreteria il 26 luglio 2019.

Il funzionario

(Debora Marina Marra)



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**RELAZIONE SUL BILANCIO DI
PREVISIONE DELLA REGIONE VALLE
D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI 2018-2020**

2019



CORTE DEI CONTI

Relatori:

Consigliere Simonetta BIONDO

Hanno collaborato all'attività istruttoria e all'elaborazione dei dati:

dr.ssa Barbara BANTE

dr. Claudio PERRATONE

Consigliere Nicola BENEDEZIONE

Hanno collaborato all'attività istruttoria e all'elaborazione dei dati:

dr.ssa Sabrina DA CANAL

dr.ssa Piera LUCIANI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**RELAZIONE SUL BILANCIO DI
PREVISIONE DELLA REGIONE VALLE
D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI 2018-2020**

2019

INDICE

PREMESSA	2
PARTE PRIMA	
1. Il concorso della Regione Valle d’Aosta al risanamento della finanza pubblica.	3
1.1. Il concorso di cui all’art. 16, comma 3, d.l. n. 95/2012.	6
1.1.1. Il quadro normativo.	6
1.1.2. Gli effetti sul bilancio di previsione 2018-2020.	7
1.1.3. Il contenzioso costituzionale.	8
1.1.4. L’accordo con lo Stato.	10
PARTE SECONDA	
1. Il bilancio di previsione finanziario 2018-2020.	12
1.1. I dati generali ed equilibri.	16
1.2. Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.	22
1.2.1. Gli indicatori sintetici.	22
1.2.2. Gli indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione.	24
1.2.3. Gli indicatori analitici concernenti la composizione delle spese e la capacità di pagare i debiti.	25
1.3. Il risultato di amministrazione presunto.	26
1.4. I vincoli sull’indebitamento.	28
1.5. Le garanzie prestate e gli strumenti finanziari derivati.	32
1.5.1. Le garanzie prestate dalla Regione.	32
1.5.2. Gli strumenti finanziari derivati.	34
1.6. La spesa del personale.	35
1.7. Il fondo residui perenti.	43
1.8. Le entrate da alienazione di beni.	45
1.9. Le società partecipate.	48
1.9.1. Il fondo perdite società partecipate.	48
PARTE TERZA	
1. Gli atti successivi al bilancio di previsione.	52
1.1. La d.g.r. n. 60/2018.	52
1.2. La variazione di bilancio a seguito della manovra di bilancio dello Stato 2018: l.r. n. 4/2018.	53
1.3. La d.g.r. n. 890/2018.	56
1.4. La legge di assestamento: l.r. n. 9/2018.	58
CONSIDERAZIONI DI SINTESI	64

PREMESSA

Con la presente relazione, la Sezione riferisce al Consiglio regionale, ai sensi del combinato disposto degli art. 1, d.lgs. n. 179/2010 e art. 1, comma 3, d.l. n. 174/2012, sul risultato del controllo eseguito in merito al bilancio di previsione 2018-2020 e degli ulteriori documenti di programmazione e pianificazione che costituiscono strumenti di realizzazione dell'attività amministrativa dell'ente, essendo finalizzati all'individuazione dei bisogni pubblici da soddisfare, alla valutazione del grado di importanza e del tempo di perseguimento degli obiettivi programmati, nonché all'individuazione delle disponibilità a tal fine necessarie. Gli atti in questione, oltre al bilancio di previsione, sono i seguenti:

- il DEFR;
- il piano degli indicatori e dei risultati attesi;
- la l.r. n. 4/2018¹, quale primo provvedimento di variazione al bilancio;
- le d.g.r. n. 60 e 890 del 2018;
- la l.r. n. 9/2018², legge di assestamento al bilancio.

Una preliminare disamina ha riguardato anche i complessi rapporti Stato-Regione in merito al concorso regionale al risanamento della finanza pubblica.

¹ L.r. 29 marzo 2018, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2018-2020. Modificazioni di leggi regionali).

² L.r. 26 novembre 2018, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018-2020).

PARTE PRIMA

1. Il concorso della Regione Valle d'Aosta al risanamento della finanza pubblica

La Sezione ha più volte dato conto del concorso della Regione Valle d'Aosta al risanamento della finanza pubblica e, in particolare, dei molteplici impatti che nel corso del tempo le manovre statali hanno prodotto sui bilanci regionali, sia in termini di contrazione del livello delle spese autorizzabili, sia in termini di trattenute sulle compartecipazioni dei tributi erariali, sia in termini di patto di stabilità interno.

Fin dall'analisi del bilancio di previsione 2016-2018 (l.r. n. 20/2015³), la Sezione rileva che l'Amministrazione ha avviato un processo di riduzione degli stanziamenti del contributo regionale al riequilibrio della finanza pubblica a far data dall'annualità 2018: da euro 243.500.000,00 per il 2016 a euro 98.673.000,00 per il 2018 (-144.827.000,00 euro, pari a -59,48 per cento). Tale ridotto accantonamento risulta confermato nei bilanci successivi come emerge dalla tabella che segue⁴:

Tab. 1

Bilancio di previsione 2016-2018		2016	2017	2018
F.O. 17 - UPB 1.17.01.10	Concorso riequilibrio finanza pubblica	206.576.000,00	206.576.000,00	61.749.000,00
F.O. 17 - UPB 1.17.01.11	Maggior gettito IMU	36.924.000,00	36.924.000,00	36.924.000,00
Totale		243.500.000,00	243.500.000,00	98.673.000,00

Bilancio di gestione 2017-2019		2017	2018	2019
Missione 20 - Programma 03 - Titolo 1 - Macroaggregato 04 - cap. U0017460	Concorso riequilibrio finanza pubblica	184.800.000,00	61.700.000,00	61.700.000,00
Missione 20 - Programma 03 - Titolo 1 - Macroaggregato 04 - cap. U0022322	Maggior gettito IMU	32.551.400,00	32.551.400,00	32.551.400,00
Totale		217.351.400,00	94.251.400,00	94.251.400,00

Bilancio di gestione 2018-2020		2018	2019	2020
Missione 20 - Programma 03 - Titolo 1 - Macroaggregato 04 - cap. U0017460	Concorso riequilibrio finanza pubblica	61.731.688,37	61.731.688,37	61.731.688,37
Missione 20 - Programma 03 - Titolo 1 - Macroaggregato 04 - cap. U0022322	Maggior gettito IMU	32.468.441,63	32.468.441,63	32.468.441,63
Totale		94.200.130,00	94.200.130,00	94.200.130,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su bilanci regionali.

In particolare, si evidenziano:

- accantonamenti registrati in sede di previsione 2016-2018 pari a euro 243.500.000,00 per il 2016 e il 2017 e a euro 98.673.000,00 per il 2018;

³ L.r. 11 dicembre 2015, n. 20 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2016/2018).

⁴ Con riguardo all'accantonamento relativo alle trattenute sulle compartecipazioni dei tributi erariali, mentre nei vecchi schemi del bilancio regionale il medesimo veniva contabilizzato nella funzione-obiettivo 17, "Concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica", lo schema armonizzato lo registra nella missione 20, "Fondi e accantonamenti", programma 03, "Altri fondi", titolo 1, "Spese correnti".

- accantonamenti registrati in sede di previsione 2017-2019 pari a euro 217.351.400,00 per il 2017 e a euro 94.251.400,00 per il 2018 e il 2019;
- accantonamenti registrati in sede di previsione 2018-2020 pari a euro 94.200.130,00 per ciascuna annualità del triennio considerato.

Al fine di valutare l'adeguatezza degli accantonamenti iscritti nel bilancio in analisi, la Sezione ha chiesto alla Regione di dettagliare le modalità di determinazione dei medesimi, alla cui richiesta, senza soluzione di continuità, in data 6 aprile 2018, è stato dato riscontro con il prospetto che segue:

TABELLA 1: Concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica in termini di trattenute dalle partecipazioni L.R. 22/2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	DL 2018-2020	DL 2018-2020	DL 2018-2020
Contributo DL 201/2011, Art. 13, c. 17 - COMUNI - IMU (importo stimato) - Capitolo U0022322	32.468.441,63	32.468.441,63	32.468.441,63
Contributo DL 201/2011, Art. 28, c. 3	44.723.730,90	44.723.730,90	44.723.730,90
Legge di stabilità 2014 Art. 1 c. 526 - Legge 147/2013	6.925.000,00	6.925.000,00	6.925.000,00
Legge di stabilità 2015 Art. 1 c. 400 - Legge 190/2014	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Contributo L. 147/2013 Art. 1 c. 481 (importo stimato)	82.957,47	82.957,47	82.957,47
Totale importo stanziato nel Capitolo U0017460	61.731.688,37	61.731.688,37	61.731.688,37
Totale contributo previsto dall'articolo 1 della l.r. 24/2016	94.200.130,00	94.200.130,00	94.200.130,00

Fonte: dati Regione Valle d'Aosta.

Nello specifico, con riferimento agli accantonamenti registrati a bilancio 2018-2020, risulta il seguente dettaglio:

- euro 32.468.441,63, ai sensi dell'art. 13, comma 17, d.l. n. 201/2011⁵;
- euro 44.723.730,90, ai sensi dell'art. 28, comma 3, d.l. n. 201/2011⁶;

⁵ D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), art. 13, comma 17: Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.

⁶ D.l. n. 201/2011: art. 28, comma 3: "Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto

- euro 6.925.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 526, l. n. 147/2013⁷;
- euro 10.000.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 400, l. n. 190/2014⁸;
- euro 82.957,47, ai sensi dell'art. 1, comma 481, l. n. 147/2013⁹.

articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2". Per la rideterminazione del concorso alla finanza pubblica, si veda l'art. 35, comma 4, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 e, successivamente, l'art. 4, comma 11, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 aprile 2012, n. 44.

⁷ L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), art. 1, comma 526: "Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 440 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

Regioni a statuto speciale	Accantonamenti (in migliaia di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015 - 2018
Valle d'Aosta	10.157	6.925
Provincia autonoma Bolzano	41.833	23.523
Provincia autonoma Trento	36.507	24.891
Friuli-Venezia Giulia	81.483	55.556
Sicilia	194.628	132.701
Sardegna	75.392	51.404
Totale	440.000	300.000

⁸ L. 23 dicembre 2014, n. 190 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)], art. 1, comma 400: "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella seguente tabella:

Regione o provincia autonoma	Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro)	Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro)
	Anni 2015-2017	Anno 2018
Valle d'Aosta	10.000,00	10.000,00
Provincia autonoma di Bolzano	-	25.000,00
Provincia autonoma di Trento	-	21.000,00
Friuli-Venezia Giulia ⁽¹²⁹⁾	87.000,00	87.000,00
Regione siciliana ⁽¹³⁰⁾	273.000,00	273.000,00
Sardegna	97.000,00	97.000,00
Totale autonomie speciali	467.000,00	513.000,00

⁹ L. n. 147/2013, art. 1, comma 481: "Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 452, 453, 454, 455 e 456 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali".

1.1. Il concorso di cui all'art. 16, comma 3, d.l. n. 95/2012

1.1.1. Il quadro normativo

Con il d.l. 6 luglio 2012, n. 95¹⁰, c.d. "spending review", il legislatore ha introdotto disposizioni urgenti finalizzate a razionalizzare la spesa pubblica attraverso la riduzione delle spese per beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini, con l'obiettivo di stimolare la crescita e la competitività del nostro paese.

In questo contesto, l'art. 16, comma 3¹¹, ha posto a carico delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano importanti contributi al riequilibrio della finanza pubblica, che sono andati ad aggiungersi a quelli già in essere in applicazione di previgenti disposizioni legislative. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42¹², l'ammontare del contributo è stabilito sulla base di apposito accordo sancito tra le autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno.

¹⁰ D.l. 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135. Tale legge, nel suo allegato, ha previsto che, all'art. 16, comma 3, "le parole: 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 sono sostituite dalle seguenti: 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

¹¹ D.l. n. 95/2012, art. 16, co. 3 (testo vigente): "Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali".

¹² L. 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione).

In caso di mancato accordo, l'ammontare dell'accantonamento è stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi, desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Il suddetto disposto, anche alla luce della normativa sul federalismo fiscale (l. n. 42/2009), ha generato un imponente contenzioso Stato-Regione, di cui si darà atto nel prosieguo.

1.1.2. Gli effetti sul bilancio di previsione 2018-2020

Con riguardo al concorso al riequilibrio della finanza pubblica e, in particolare, al disposto di cui al decreto-legge in esame, la Regione, in sede istruttoria, ha precisato che *“il bilancio di previsione 2018-2020¹³ e la legge di stabilità per il medesimo triennio¹⁴ [...] dispongono un accantonamento in favore dello Stato a titolo di concorso della Regione Valle d'Aosta agli obiettivi complessivi di finanza pubblica in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 24/2016, che ha ridotto il predetto accantonamento ad euro 94.200.130 a decorrere dall'anno 2018, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2015”*¹⁵.

In adempimento di tale pronuncia, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, l'Amministrazione non ha più conteggiato l'accantonamento preteso in applicazione dell'art. 16, comma 3, d.l. n. 95/2012, come anche registrato nelle leggi regionali di stabilità e di bilancio per il triennio 2018-2020. Tuttavia, la manovra di bilancio a livello nazionale, contenuta nella l. n. 205/2017, all'art. 1, comma 841¹⁶, ha previsto che: *“Nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Valle d'Aosta che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, gli accantonamenti a*

¹³ L.r. 22 dicembre 2017, n. 22 (Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2018/2020).

¹⁴ L.r. 22 dicembre 2017, n. 21 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020). Modificazioni di leggi regionali).

¹⁵ Corte Cost., sentenza 24 marzo 2015, n. 77: la Consulta ha dichiarato che *“l'art. 1, comma 454, lettera c), della legge n. 228 del 2012 ha stabilito che le [regioni e le province autonome] concordino con il Ministro dell'economia e delle finanze l'obiettivo finanziario per gli anni dal 2013 al 2017, riducendo il livello delle spese finali di una serie di importi, tra i quali quelli determinati in attuazione dell'art. 16, comma 3, d.l. n. 95 del 2012. Il contributo previsto in tale ultima disposizione, perciò, per gli anni successivi al 2012, è governato da una nuova norma, che lo ha espressamente circoscritto temporalmente fino al 2017. La modifica normativa ha privato tale contributo del suo carattere cronologicamente illimitato e in tal modo ha abrogato tacitamente la norma impugnata, nella parte in cui ne prevedeva una durata destinata a protrarsi indefinitamente, fino all'approvazione delle norme di attuazione statutaria”*.

¹⁶ L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), art. 1, comma 841: *“Nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Valle d'Aosta che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, gli accantonamenti a carico della regione Valle d'Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica sono ridotti di 45 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020”*.

carico della regione Valle d'Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica sono ridotti di 45 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020”.

Tale paradigma normativo si è posto in contrasto con quanto iscritto nel bilancio di previsione regionale 2018-2020, talché l'Amministrazione, con d.g.r. 28 dicembre 2017, n. 1853¹⁷, in ossequio a tale disposto nonché alle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011¹⁸, ha prudenzialmente ritenuto “di limitare temporaneamente [...] le autorizzazioni di spesa di cui alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020, n. 21/2017¹⁹, e alla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020, n. 22/2017²⁰, nella misura di euro 99.326.970,22 per l'anno 2018, di euro 28.615.505,75 per l'anno 2019 e di euro 8.615.505,75 per l'anno 2020, senza pregiudicare il regolare funzionamento dell'Amministrazione, assumendo cautelativamente, ai fini della riduzione, non già il contributo di euro 94.200.130 di cui all'articolo 1 della l.r. 24/2016, bensì quello in ipotesi preteso dallo Stato in applicazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 95/2012”.

Relegando al prosieguo la ricognizione del contenzioso costituzionale che ne è derivato, la Regione, con l.r. n. 4/2018, ha provveduto alla necessaria variazione di bilancio (v. parte terza - par. 1.2).

1.1.3. Il contenzioso costituzionale

La programmazione 2018-2020 ha scontato ancora una volta in maniera preponderante la conflittualità Stato-Regione, data dalla necessità dello Stato centrale di rispettare gli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento europeo, necessità che ha reso necessario sempre maggiori sacrifici alle autonomie, ivi comprese quelle speciali.

¹⁷ D.g.r. 28 dicembre 2017, n. 1853 (Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018-2020 e delle connesse disposizioni applicative).

¹⁸ D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), art. 10, comma 2: “A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche”. Sul punto, si vedano anche l'art. 39, comma 4, e il punto 9.5 dell'allegato 4/1.

¹⁹ L.r. 22 dicembre 2017, n. 21, [“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020). Modificazioni di leggi regionali”].

²⁰ L.r. 22 dicembre 2017, n. 22 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2018/2020).

Segnatamente, per la parte che qui compete, e come verrà illustrato nel prosieguo, il conflitto trova genesi nell'art. 16, comma 3, d.l. n. 95/2012 e s.m.i., laddove la Regione, tra l'altro, lamentava la determinazione del contributo e il riparto del medesimo in mancanza dell'accordo.

A tal proposito, va richiamato il principio della centralità dell'accordo che, per costante giurisprudenza costituzionale, deve regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali, come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione. Tale meccanismo può essere derogato dal legislatore ordinario, nei limiti consentiti dagli statuti e dalle norme di attuazione²¹.

In merito, con specifico riferimento alla Valle d'Aosta si richiama la sentenza n. 62 del 2017²², che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 2015, promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, Cost., in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e ai principi del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013).

La Corte, tuttavia, ha ritenuto legittima la norma regionale censurata, in quanto “[...] la Regione autonoma, consapevole di essere tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, intende stabilire una mera programmazione regionale interna, finalizzata ad assicurare la continuità gestionale. Ciò è reso evidente dall'esplicita affermazione che la disciplina è adottata ‘nelle more della definizione dell'accordo’, previsto appunto dalla citata disposizione statale, nonché dall'avverbio ‘prudenzialmente’ riferito alla qualificazione degli stanziamenti. La prospettiva della disciplina, dunque, è funzionalmente e temporalmente limitata, e la sua provvisorietà esclude che si ponga in contrasto con il principio fondamentale dell'accordo”.

Considerata quindi la rilevanza della controversia sarebbe auspicabile l'avvio della procedura per l'emanazione di apposite norme di attuazione al fine di dirimere una volta per tutte il

²¹ V. sentenze n. 127 e n. 40 del 2016, n. 238, n. 156, n. 82, n. 77 e n. 19 del 2015.

²²Corte Cost., sentenza 7 febbraio 2017, n. 62: “nell'attesa della definizione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione per il patto di stabilità interno per gli anni 2016 e 2017, determinava prudenzialmente la spesa autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile in euro 632.242.000 per l'anno 2016 e in euro 616.242.000 per il 2017, al netto delle spese già escluse ai sensi della legislazione vigente e degli importi corrispondenti ai pagamenti in conto residui in esecuzione di impegni regolarmente assunti negli esercizi finanziari precedenti in conformità al limite di spesa concordato per ciascun esercizio finanziario, anche al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti”.

contenzioso e di consentire alla Regione un'adeguata programmazione sulla base del concorso alla finanza pubblica.

Venendo ai citati accantonamenti quantificati dall'art. 1, comma 841, legge di stabilità n. 205/2017, come già si è anticipato (v. par. 1.1.2), la Regione ha promosso ricorso, ai sensi dell'art. 127 Cost., per la declaratoria di illegittimità costituzionale.

Con nota del 28 giugno 2018, la Sezione ha richiesto aggiornamenti in merito al predetto contenzioso.

Le udienze originariamente fissate per il 6 novembre 2018 sono state rinviate a nuovo ruolo vista la proposta di accordo tra la Regione e il Ministro dell'Economia e delle finanze intervenuta alla fine del mese di ottobre.

1.1.4. L'accordo con lo Stato

Con la d.g.r. n. 1326/2018²³, la Regione ha approvato i contenuti della proposta di accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze in materia di concorso agli obiettivi di finanza pubblica e ha autorizzato il Presidente della Regione a sottoscriverla.

In tale proposta, in particolare, viene definito l'ammontare del contributo della Regione per un ammontare complessivo di euro 194,726 milioni per il 2018, euro 112,807 milioni per il 2019 ed euro 102,807 milioni annui a decorrere dal 2020. Nella medesima è previsto che tali importi, per periodi limitati, possano essere aumentati dallo Stato del 10 per cento per eccezionali esigenze di finanza pubblica e di un ulteriore 10 per cento per poter assicurare il rispetto delle norme europee. È inoltre stabilito che, *"a titolo di transattivo e a saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa"*, lo Stato riconosce alla Regione un trasferimento di euro 120 milioni finalizzati alle spese di investimento, trasferimento che sarà erogato in quote di euro 10 milioni annui nel 2019 e il 2020 e di euro 20 milioni annui dal 2021 al 2025.

L'accordo è stato sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 16 novembre 2018 e il suo contenuto è stato recepito con i commi 876, 877, 878

²³ D.g.r. 30 ottobre 2018, n. 1326 (Approvazione dei contenuti della proposta di accordo tra la Regione e il Ministro dell'economia e delle finanze in materia di concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica e definizione del contenzioso pendente).

e 879, art. 1, l. n. 145/2018²⁴. A seguito di tale recepimento e in esecuzione del punto 6 dell'accordo medesimo, la Regione, con d.g.r. n. 17/2019²⁵, ha rinunciato ai ricorsi pendenti in materia di concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica.

In sede istruttoria²⁶ l'Amministrazione ha fornito il seguente prospetto riassuntivo, nel quale sono riportati gli effetti finanziari dell'Accordo sui bilanci di previsione a decorrere dal 2019, nonché gli importi dovuti allo Stato per l'esercizio 2018:

TABELLA 1: Concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica in termini di trattenute dalle partecipazioni	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Contributo DL 201/2011, Art. 13, c. 17 - COMUNI - IMU	32.468.441,63	32.468.441,63	32.468.441,63	32.468.441,63
Contributo DL 201/2011, Art. 28, c. 3	44.723.730,90	44.723.730,90	44.723.730,90	44.723.730,90
Contributo DL 95/2012, Art. 16, c. 3	144.326.970,22	144.326.970,22	144.326.970,22	144.326.970,22
Legge di stabilità 2014 Art. 1 c. 526 - Legge 147/2013	6.925.000,00	-	-	-
Legge di stabilità 2015 Art. 1 c. 400 - Legge 190/2014	10.000.000,00	-	-	-
Contributo L 147/2013 Art. 1 c. 481 (importo stimato)	1.281.379,00	1.296.493,00	1.296.493,00	1.296.493,00
Riduzione del contributo Art. 1, c. 841 Legge 205/2017	- 45.000.000	- 100.000.000	- 120.000.000	- 120.000.000
Totale contributo da accantonare nella parte spesa a legislazione vigente	194.725.521,8	122.815.635,8	102.815.635,8	102.815.635,8
Riduzione del contributo per effetto dell'accordo 2018		- 10.000.000		
Totale importo da accantonare a seguito dell'accordo 2018	194.725.521,8	112.815.635,8	102.815.635,8	102.815.635,8
Trasferimenti aggiuntivi da inserire nella parte Entrate		10.000.000	10.000.000	20.000.000,0

Fonte: dati Regione Valle d'Aosta.

Si evidenzia che gli importi esposti nella tabella non corrispondono esattamente con quelli previsti dall'accordo in oggetto (differenza di euro 8.000,00 circa), in quanto quelli forniti dalla

²⁴ L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), art. 1, comma 876: "Le disposizioni recate dai commi da 877 a 879, di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 16 novembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale", comma 877: "Il contributo alla finanza pubblica della Regione autonoma Valle d'Aosta è stabilito nell'ammontare complessivo di 194,726 milioni di euro per l'anno 2018, 112,807 milioni di euro per l'anno 2019 e 102,807 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018", comma 878: "È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito il contributo posto a carico della Regione Valle d'Aosta, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento" e comma 879: "In applicazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 16 novembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta è attribuito alla regione l'importo complessivo di euro 120 milioni finalizzati alle spese di investimento, dirette e indirette, della regione per lo sviluppo economico e la tutela del territorio, da erogare in quote di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025".

²⁵ D.g.r. 11 gennaio 2019, n. 17 (Decisione di rinunciare ai ricorsi in materia di concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica, in attuazione dell'accordo tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 novembre 2018).

²⁶ Nota della Regione n. 9294 del 19 novembre 2018.

Regione in data 19 novembre 2018 sono dati previsionali, stimati dalla stessa prima della sottoscrizione dell'accordo definitivo.

PARTE SECONDA

1. Il bilancio di previsione finanziario 2018-2020

La Regione, con l.r. n. 22/2017, ha adottato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 secondo i principi dettati dal d.lgs. n. 118/2011²⁷. A seguire, con d.g.r. n. 1853/2017, è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio e il bilancio finanziario gestionale.

Il d.d.l. relativo al bilancio di previsione 2018-2020, nella premessa, specifica che la redazione del documento contabile *“è stata guidata dal contenuto del Documento di economia e finanza regionale (DEFER), previsto dall'articolo 36 del d.lgs. n. 118/2011”*.

Il DEFER, adottato con d.g.r. 27 novembre 2017, n. 1688²⁸, è stato presentato dalla Giunta al Consiglio regionale in data 28 novembre 2017, e quindi oltre i termini di legge²⁹, ed è stato approvato con deliberazione dello stesso Consiglio 19 dicembre 2017, n. 3103/XIV.

In merito al predetto ritardo, mette conto rilevare che il DEFER elabora le linee strategiche e programmatiche dell'azione di governo e, pertanto, parrebbe opportuno essere rispettosi delle scadenze previste dalla legislazione per dare modo al Consiglio regionale di esaminarlo con piena cognizione di causa. Nel caso di specie, il ritardo nella presentazione ha comportato un esame in tempi estremamente ristretti, snaturando il ruolo fondamentale del documento che declina gli intenti programmatori dell'ente, i quali confluiscono nel bilancio di previsione.

²⁷ D.lgs. n. 118/2011, art. 11, comma 14: *“A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*.

²⁸ D.g.r. 27 novembre 2017, n. 1688 [Proposta al Consiglio regionale di deliberazione concernente *“Predisposizione del documento di economia e finanza regionale (DEFER) per il triennio 2018-2020”*].

²⁹ L'allegato n. 4/1, d.lgs. n. 118/2011, al punto 5, specifica che *“Il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) è presentato al Consiglio entro il 30 giugno di ciascun anno”*.

Anche il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui agli artt. 18-*bis* e 41, d.lgs. n. 118/2011, è stato adottato, oltre i termini di legge³⁰, con d.g.r. n. 191/2018³¹, sulla base del modello allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015.

Quanto agli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili alla Banca dati unificata per la pubblica amministrazione (BDAP), di cui agli artt. 4 e 18, d.lgs. n. 118/2011, la Regione vi ha provveduto in data 11 gennaio 2018 (primo invio), nel rispetto dei termini previsti dall'art. 4, decreto MEF 12 maggio 2016³², per il bilancio di previsione 2018-2020, e in data 28 febbraio 2018, per il piano degli indicatori e dei risultati attesi, nel rispetto dei termini indicati dal predetto decreto³³.

Il bilancio di previsione 2018-2020 apporta, fra gli allegati, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, dalla cui analisi emerge che la "parte disponibile", pari a - 157.154.524,48 euro, è stata correttamente determinata, tenendo in considerazione le voci costituenti la parte accantonata (euro 41.826.108,30) e quella vincolata (euro 79.426.091,86)³⁴. Con riferimento alla prima rileva in particolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), pari a euro 22.900.000,00, della cui evoluzione si darà conto nel prosieguo (v. par. 1.3 e parte terza - par. 1.1).

Per l'esercizio in esame, l'Amministrazione ha utilizzato in sede di previsione una quota vincolata del risultato di amministrazione pari a euro 27.844.975,40, come consentito dall'art. 42, commi 8 e seguenti, d.lgs. n. 118/2011; tale quota ha trovato iscrizione come posta a sé stante tra le prime voci del prospetto delle entrate del bilancio. La predetta quota vincolata è stata confermata e poi modificata con atti successivi (v. parte terza - par. 1.1, 1.3 e 1.4).

³⁰ L'allegato n. 4/1, d.lgs. n. 118/2011, al punto 4.1, tra gli strumenti di programmazione delle regioni, alla lett. e), indica il piano degli indicatori di bilancio, il quale deve essere "approvato dalla Giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio".

³¹ D.g.r. 26 febbraio 2018, n. 191 (Approvazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il triennio 2018-2020).

³² Il decreto MEF 12 maggio 2016, all'art. 4, comma 1, specifica che "Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, trasmettono alla BDAP i dati contabili:

a) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e di cui all'articolo 2, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione [...]".

³³ Il decreto MEF 12 maggio 2016, all'art. 4, comma 1, specifica che "Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, trasmettono alla BDAP i dati contabili:

[...] e) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), [...] entro 30 giorni dall'approvazione del piano per le regioni e i loro organismi ed enti strumentali [...]".

³⁴ La parte destinata agli investimenti è quantificata pari a zero.

La nota integrativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 5, lett. b) e c), d.lgs. n. 118/2011, fornisce dettagliata illustrazione circa la composizione e l'utilizzo delle suddette quote vincolate del risultato di amministrazione.

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV), nel bilancio in esame, per la parte appostata tra le entrate, ammonta a euro 51.378.856,09 per il 2018 (di cui euro 864.995,42 per la quota corrente e a euro 50.513.860,67 per la quota in conto capitale), euro 6.651.498,20 per il 2019 ed euro 1.975.725,86 per il 2020, mentre, con riferimento alla spesa, ammonta a euro 6.698.833,16 per il 2018, euro 2.015.725,86 per il 2019 ed euro 400.045,21 per il 2020.

In linea di continuità con quanto evidenziato dalla Sezione nella relazione sul bilancio di previsione 2017, anche per il triennio 2018-2020, la tabella dimostrativa della composizione per missioni e programmi del FPV non valorizza la parte relativa all'eventuale alimentazione nella competenza di ciascun anno del triennio e in nota integrativa è nuovamente indicato che "il FPV non comprende investimenti ancora in corso di definizione".

In merito la Regione, in risposta a specifica richiesta istruttoria inoltrata in data 21 febbraio 2018 in relazione ai bilanci 2017-2019 e 2018-2020, si è espressa nei seguenti termini: "il prospetto riportato in allegato ai bilanci di previsione, illustrativo del FPV, sebbene strutturato per dare evidenza delle spese che si prevede di impegnare in ciascun esercizio del triennio, con copertura costituita dal FPV non è alimentato perché non ricorrono le condizioni per nuovi impegni sul FPV. Ciò si verifica sia nel bilancio di previsione della Regione 2017-2019 sia nel bilancio di previsione 2018-2020 [...]"³⁵.

Con riguardo alle spese di investimento, il punto 5.3 del principio contabile applicato n. 4/2, d.lgs. n. 118/2011, specifica innanzitutto che la copertura finanziaria delle medesime, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi, "deve essere predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa di investimento".

La norma, in coerenza con il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria, distingue poi le modalità di copertura relative alle spese di investimento imputate all'esercizio in corso di gestione da quelle imputate agli esercizi successivi.

³⁵ L'Amministrazione precisa che quanto osservato si verifica anche nei bilanci di previsione della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Liguria nei quali le quote di nuova formazione non sono alimentate. Per completezza informativa, la Sezione segnala che la Provincia Autonoma di Trento, nel bilancio 2018-2020, ha provveduto alla compilazione delle colonne del prospetto in esame.

Quanto alle prime, il finanziamento può essere disposto per il tramite degli accertamenti registrati sui titoli IV, V e VI dell'entrata, a seguito di obbligazioni giuridiche perfezionate nonché mediante il saldo corrente risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

Quanto alle successive, la disposizione citata prevede che la copertura finanziaria possa essere costituita da:

- a) accertamenti registrati sui titoli IV, V e VI dell'entrata a seguito di obbligazioni giuridiche perfezionate e/o mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato a seguito dell'approvazione del conto consuntivo (per entrambe le modalità ne consegue l'eventuale connessa alimentazione del FPV);
- b) mediante utilizzo della quota consolidata del saldo positivo di parte corrente;
- c) mediante nuove o maggiori entrate generate da aumenti di aliquote fiscali;
- d) mediante riduzioni permanenti di spesa corrente.

Con riferimento alla modalità contraddistinta alla lett. b), il richiamato principio contabile applicato prevede che gli investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione siano analiticamente elencati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (ex art. 11, comma 5, lettera d).

La Regione, in relazione a tale disposto, riporta nella nota integrativa³⁶ il calcolo dettagliato della quota consolidata del saldo positivo di parte corrente: nel dettaglio, risulta che la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza degli ultimi tre esercizi rendicontati (2014, 2015 e 2016) è pari a euro 153.096.572,04, mentre il saldo di parte corrente risultante dal prospetto degli equilibri (allegato al bilancio di previsione 2018) è pari a euro 74.364.687,90 per il 2019 e a euro 137.812.075,33 per il 2020. Tali ultimi importi, essendo inferiori alla media del su indicato triennio, costituiscono la quota consolidata del margine corrente a copertura degli investimenti.

L'Amministrazione, secondo le indicazioni del richiamato principio contabile, evidenzia altresì la quota consolidata relativa al periodo 2021-2027, pari a euro 140.022.090,43 per ogni singola annualità.

Gli importi predetti sono stati modificati in sede di assestamento (v. parte terza – par. 1.4).

³⁶ V. sezione intitolata "Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili".

La Sezione rimarca che, seppure le informazioni riportate nella nota integrativa siano esaurienti quanto alla quantificazione del margine consolidato di parte corrente, risulta omessa, invece, l'elencazione nel dettaglio degli interventi finanziati.

La Sezione evidenzia, infine, che, mentre il bilancio di previsione 2017-2019 riportava correttamente tra gli allegati l'elenco dei capitoli finanziabili con il fondo per le spese obbligatorie e l'elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste, come statuito al punto 9.2 del principio contabile applicato n. 4/1, d.lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione 2018-2020 non riporta più tali allegati.

Risulta invece allegato al documento contabile il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, già approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1851/XIV del 25 febbraio 2016³⁷, dove risultano evidenziati gli ultimi aggiornamenti.

1.1. I dati generali ed equilibri

Il bilancio di previsione riporta per ogni annualità, quale prima voce delle entrate, il FPV, distinto nella parte corrente e in quella in conto capitale; l'ammontare complessivo è pari a quanto si stima di registrare nella parte "spesa" a chiusura dell'esercizio precedente. Tale fondo, come noto, funge da "contenitore finanziario" ed è alimentato dall'insieme delle risorse già accertate ed esigibili nelle precedenti annualità; esse sono destinate al finanziamento di obbligazioni passive il cui onere è già impegnato, ma sarà esigibile nell'esercizio di competenza e/o negli esercizi futuri.

La conformazione del FPV appostato in entrata, affinché sia garantito il pareggio di bilancio in termini finanziari, comporta la parallela registrazione nella spesa, per ogni titolo dei singoli programmi, di previsioni al lordo delle quote del suddetto fondo.

Più precisamente, la rilevazione dei fatti gestionali secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria (n. 16) comporta l'appostazione a bilancio di previsioni di spesa "ampliate", le quali, oltre alla componente di competenza della singola annualità (previsione c.d. "pura", comprensiva della parte "di cui già impegnato"), incorporano anche la quota del FPV i cui effetti troveranno piena efficacia nella competenza delle successive annualità.

³⁷ Deliberazione del Consiglio regionale 25 febbraio 2016, n. 1851/XIV (Approvazione dell'elenco dei beni immobili di proprietà della Regione non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali della Regione autonoma Valle d'Aosta).

L'analisi che segue, con riferimento alle spese del titolo 2, "Spese in conto capitale" - unico titolo di spesa per il quale l'entità del summenzionato fondo risulta particolarmente significativa - valuta pertanto gli stanziamenti sia al lordo sia al netto del FPV.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 registra entrate e spese per complessivi euro 1.536.390.133,28 (al lordo delle entrate e spese per conto di terzi e partite di giro per euro 108.460.680,15) in termini di competenza e per complessivi euro 1.629.000.000,00 in termini di cassa.

Il bilancio, in termini di competenza, per l'esercizio 2019, pareggia sulla cifra di euro 1.443.477.136,63 e, per l'esercizio 2020, sulla cifra di euro 1.415.003.343,98.

Le tabelle 2 e 3 illustrano la classificazione delle entrate e delle spese per titoli:

Tab. 2 - Riepilogo entrate di competenza per titoli - Dati di previsione 2018-2020.

		2018	%	2019	%	2020	%
FPV	<i>per spese correnti</i>	864.995,42	0,06%	57.305,80	0,00%	-	0,00%
	<i>per spese c/capitale</i>	50.513.860,67	3,29%	6.594.192,40	0,46%	1.975.725,86	0,14%
	<i>totale</i>	51.378.856,09		6.651.498,20		1.975.725,86	
Utilizzo avanzo di amministrazione	<i>Quota vincolata</i>	27.844.975,40	1,81%				
Titolo 1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	1.134.936.000,00	73,87%	1.174.236.000,00	81,35%	1.182.700.000,00	83,70%
Titolo 2	<i>Trasferimenti correnti</i>	33.616.165,77	2,19%	29.396.477,06	2,04%	22.421.899,48	1,59%
Titolo 3	<i>Entrate extratributarie</i>	121.049.900,93	7,88%	69.008.552,63	4,78%	68.829.515,38	4,87%
Titolo 4	<i>Entrate in conto capitale</i>	41.078.554,94	2,67%	36.497.605,94	2,53%	14.044.826,61	0,99%
Titolo 5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	18.025.000,00	1,17%	18.000.000,00	1,25%	18.000.000,00	1,27%
Titolo 6	<i>Accensione prestiti</i>	-	0,00%	1.400.000,00	0,10%	-	0,00%
Titolo 7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Titolo 9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	108.460.680,15	7,06%	108.287.002,80	7,50%	107.031.376,65	7,57%
Totale titoli		1.457.166.301,79	94,84%	1.436.825.638,43	99,54%	1.413.027.618,12	100,00%
Totale generale		1.536.390.133,28	100,00%	1.443.477.136,63	100,00%	1.415.003.343,98	100,00%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Valle d'Aosta.

Tab. 3 – Riepilogo spese di competenza per titoli – Dati di previsione 2018-2020.

		2018	%	2019	%	2020	%
Disavanzo di amm. ne		9.294.554,27		9.294.554,27		9.294.554,27	
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	1.171.884.772,36	76,74%	1.129.091.968,60	78,73%	1.062.154.433,34	75,56%
	<i>di cui già impegnato</i>	128.362.183,37		103.756.268,24		80.669.877,16	
	<i>di cui FPV</i>	57.305,80		-		-	
Titolo 1 al netto del FPV		1.171.827.466,56	77,07%	1.129.091.968,60	78,84%	1.062.154.433,34	75,58%
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	197.379.421,50	12,93%	147.388.405,96	10,28%	174.176.904,63	12,39%
	<i>di cui già impegnato</i>	133.322.478,98		58.115.635,56		48.764.374,38	
	<i>di cui FPV</i>	6.641.527,36		2.015.725,86		400.045,21	
Titolo 2 al netto del FPV		190.737.894,14	12,55%	145.372.680,10	10,15%	173.776.859,42	12,37%
Titolo 3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	45.500.605,00	2,98%	45.500.605,00	3,17%	58.384.575,09	4,15%
	<i>di cui già impegnato</i>	27.500.605,00		27.500.605,00		27.500.605,00	
	<i>di cui FPV</i>	-		-		-	
Titolo 3 al netto del FPV		45.500.605,00	2,99%	45.500.605,00	3,18%	58.384.575,09	4,15%
Titolo 4	<i>Rimborso prestiti</i>	3.870.100,00	0,25%	3.914.600,00	0,27%	3.961.500,00	0,28%
	<i>di cui già impegnato</i>	3.870.027,39		3.878.510,05		3.887.415,92	
	<i>di cui FPV</i>	-		-		-	
Titolo 4 al netto del FPV		3.870.100,00	0,25%	3.914.600,00	0,27%	3.961.500,00	0,28%
Titolo 5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	<i>di cui già impegnato</i>	-		-		-	
	<i>di cui FPV</i>	-		-		-	
Titolo 5 al netto del FPV		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Titolo 7	<i>Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	108.460.680,15	7,10%	108.287.002,80	7,55%	107.031.376,65	7,61%
	<i>di cui già impegnato</i>	-		-		-	
	<i>di cui FPV</i>	-		-		-	
Titolo 7 al netto del FPV		108.460.680,15	7,13%	108.287.002,80	7,56%	107.031.376,65	7,62%
Totale titoli		1.527.095.579,01	100,00%	1.434.182.582,36	100,00%	1.405.708.789,71	100,00%
	<i>di cui già impegnato</i>	293.055.294,74		193.251.018,85		160.822.272,46	
	<i>di cui FPV</i>	6.698.833,16		2.015.725,86		400.045,21	
Totale titoli al netto FPV		1.520.396.745,85	100,00%	1.432.166.856,50	100,00%	1.405.308.744,50	100%
Totale generale		1.536.390.133,28		1.443.477.136,63		1.415.003.343,98	
	<i>di cui già impegnato</i>	293.055.294,74		193.251.018,85		160.822.272,46	
	<i>di cui FPV</i>	6.698.833,16		2.015.725,86		400.045,21	
Totale generale al netto FPV		1.529.691.300,12		1.441.461.410,77		1.414.603.298,77	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Valle d'Aosta.

Quanto alle entrate, le somme di maggior rilievo sono quelle registrate al titolo 1, “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, le cui previsioni sono stimate in crescita, passando da euro 1.134.936.000,00 nel 2018 a euro 1.182.700.000,00 nel 2020 (+4,21 per cento), e rappresentano oltre il 70 per cento (oltre 80 per cento per il 2019 e 2020) delle entrate complessive su base annua.

Come noto, tra queste, le poste più significative derivano dai “Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali”; esse trovano allocazione nella tipologia 103 del bilancio di previsione e ammontano a euro 1.012.100.000,00 per il 2018, a euro 1.050.000.000,00 per il 2019 e a euro 1.058.000.000,00 per il 2020.

Quanto alle spese, da un’analisi delle previsioni al lordo della componente FPV, risulta che le somme di maggior rilievo sono quelle registrate al titolo 1, “Spese correnti”, le cui previsioni sono stimate in riduzione, passando da euro 1.171.884.772,36 nel 2018 a euro 1.062.154.433,34 nel 2020 (-9,36 per cento), e rappresentano oltre il 70 per cento delle spese complessive su base annua.

La valutazione delle previsioni al netto della componente FPV non evidenzia particolari difformità rispetto a quanto appena detto, poiché il fondo, in questo caso, è valorizzato solo per il 2018 ed è pari a euro 57.305,80.

La tabella 4 evidenzia la ripartizione delle spese correnti sulle singole missioni di bilancio. Nel dettaglio, risulta che le missioni più significative sono le seguenti:

- 01, "Servizi istituzionali, generali e di gestione", per euro 323.087.180,80 nel 2018, euro 317.436.949,04 nel 2019 ed euro 318.357.105,55 nel 2020 (per ogni annualità, si tratta di circa il 27 per cento del totale delle spese correnti). In tale aggregato trovano contabilizzazione, tra l'altro, le spese relative al personale (programma 1.010, "Risorse umane"), pari a euro 274.040.802,83 per il 2018, a euro 270.464.547,93 per il 2019 e a euro 274.302.217,60 per il 2020;
- 13, "Tutela della salute", per euro 255.905.804,74 nel 2018, euro 255.496.426,80 nel 2019 ed euro 255.448.599,00 nel 2020 (per ogni annualità, si tratta di circa il 22 per cento del totale delle spese correnti). In tale aggregato trovano allocazione i finanziamenti per il sistema sanitario regionale (programma 13.001, "Ssr - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA"), le cui previsioni sono stimate in euro 252.728.874,00 per il 2018, in euro 252.558.348,00 per il 2019 e in euro 252.490.500,00 per il 2020;
- 20, "Fondi e accantonamenti", per euro 194.380.504,46 nel 2018, euro 184.519.785,60 nel 2019 ed euro 124.546.070,55 nel 2020 (si tratta del 16,59 per cento del totale delle spese correnti nel 2018, del 15,75 per cento nel 2019 e del 10,63 per cento nel 2020). In tale aggregato sono registrati gli accantonamenti quali "Concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica"³⁸ per euro 161.058.658,59 nel 2018, euro 90.347.194,12 nel 2019 ed euro 70.347.194,12 nel 2020.

³⁸ Da bilancio finanziario gestionale: programma 20.003, "Altri Fondi", macroaggregato 104, "Trasferimenti correnti", capitolo U0017460, "Concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica".

Tab. 4

		<i>Spese correnti</i>					
		<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>	
Missione	01	323.087.180,80	27,57%	317.436.949,04	27,09%	318.357.105,55	27,17%
	03	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	04	41.969.219,92	3,58%	40.806.111,00	3,48%	40.671.278,00	3,47%
	05	15.030.531,50	1,28%	14.201.486,25	1,21%	14.083.026,00	1,20%
	06	2.863.707,13	0,24%	2.474.595,00	0,21%	2.444.975,00	0,21%
	07	5.681.500,00	0,48%	5.633.663,00	0,48%	5.561.500,00	0,47%
	08	5.234.509,00	0,45%	4.993.343,00	0,43%	3.812.463,00	0,33%
	09	13.933.167,96	1,19%	13.221.182,94	1,13%	12.758.823,74	1,09%
	10	48.199.146,60	4,11%	49.262.050,00	4,20%	51.872.050,00	4,43%
	11	10.423.189,71	0,89%	10.274.660,00	0,88%	10.274.660,00	0,88%
	12	82.607.786,45	7,05%	74.803.136,04	6,38%	74.983.113,96	6,40%
	13	255.905.804,74	21,84%	255.496.426,80	21,80%	255.448.599,00	21,80%
	14	7.776.025,02	0,66%	7.176.191,94	0,61%	7.138.287,30	0,61%
	15	27.305.372,69	2,33%	21.917.604,55	1,87%	15.266.277,80	1,30%
	16	12.329.464,14	1,05%	11.434.265,20	0,98%	11.414.885,20	0,97%
	17	4.824.600,00	0,41%	4.836.700,00	0,41%	3.781.600,00	0,32%
	18	101.780.562,24	8,69%	92.335.718,24	7,88%	92.335.718,24	7,88%
	19	156.500,00	0,01%	136.500,00	0,01%	136.500,00	0,01%
	20	194.380.504,46	16,59%	184.519.785,60	15,75%	124.546.070,55	10,63%
	50	18.396.000,00	1,57%	18.131.600,00	1,55%	17.267.500,00	1,47%
		1.171.884.772,36	100,00%	1.129.091.968,60	100,00%	1.062.154.433,34	100,00%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati bilancio di previsione.

Il titolo 2, "Spese in conto capitale", riporta previsioni pari a euro 197.379.421,50 per il 2018, a euro 147.388.405,96 per il 2019 e a euro 174.176.904,63 per il 2020. Dopo una prima contrazione registrata sul 2019, le spese di investimento si presentano in aumento, pur attestandosi su livelli più misurati rispetto al 2018 (-11,76 per cento).

A voler considerare le previsioni al netto del FPV, le medesime risultano pari a:

- euro 190.737.894,10 per l'annualità 2018;
- euro 145.372.680,10 per l'annualità 2019;
- euro 173.776.859,94 per l'annualità 2020;

e confermano l'andamento su descritto.

La corretta programmazione delle entrate e delle spese, con particolare attenzione a quelle in conto capitale, può essere valutata solo in sede di consuntivo e pertanto la medesima sarà oggetto di valutazione nell'analisi del rendiconto 2018.

Come previsto dal d.lgs. n. 118/2011, il bilancio, dopo l'esposizione delle entrate e delle spese, organizzate rispettivamente per titoli e tipologie e per missioni e programmi, riporta i riepiloghi per titoli e per missioni, nonché il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria. A seguire sono riportati il prospetto dimostrativo del perseguimento degli equilibri di bilancio e quello di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il primo prospetto, redatto ai sensi dell'art. 40, d.lgs. n. 118/2011, evidenzia saldi positivi di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali nei seguenti importi:

- euro 63.649.059,41 per la competenza 2018. Si fa presente che tale importo non è coerente a causa di un mero errore materiale rispetto al margine corrente 2018 (euro 63.629.059,41), riportato nella tabella di pagina 7 della nota integrativa, così come confermato dall'Amministrazione;
- euro 74.364.687,90 per la competenza 2019;
- euro 137.812.075,53 per la competenza 2020.

I predetti importi risultano poi modificati in sede di assestamento di bilancio (v. parte terza - par. 1.4).

Quanto al secondo prospetto, aggiornato dal MEF a fine 2016, il medesimo evidenzia il persistere dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 81, comma 6, Cost.³⁹, così come attuato dalla l. n. 243/2012⁴⁰, nei seguenti saldi:

- euro 40.848.177,85 per la competenza 2018;
- euro 95.420.827,06 per la competenza 2019;
- euro 26.131.328,41 per la competenza 2020.

³⁹ Cost. art. 81: "Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale".

⁴⁰ L. 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione).

1.2. Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Come detto, la Regione, in ottemperanza all'art. 18-bis, d.lgs. n. 118/2011⁴¹, nonché al punto 4.1, dell'allegato n. 4/1, con d.g.r. n. 191/2018, ha approvato il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il triennio 2018-2020. Il suddetto piano è stato approvato negli schemi di cui all'allegato 1, decreto MEF, 9 dicembre 2015, e si compone di tre allegati:

- 1-A, indicatori sintetici;
- 1-B, indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione;
- 1-C, indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento.

Tali indici costituiscono uno degli elementi qualificanti del processo di armonizzazione dei bilanci pubblici e vengono fissati per ciascun comparto, secondo metodologie comuni, al fine specifico di rendere comparabili le dinamiche registrate dai relativi programmi di spesa e dagli altri aggregati di bilancio.

La Sezione, tra i dati esposti nei predetti allegati, ha analizzato esclusivamente le risultanze dell'applicazione degli indicatori ritenuti più significativi.

1.2.1. Gli indicatori sintetici

L'allegato 1-A alla citata d.g.r. n. 191/2018 riporta un elenco di indicatori sintetici calcolati con riferimento sia al totale delle missioni, sia alla sola missione 13, "Tutela della salute", sia al totale delle missioni al netto della missione 13.

In dettaglio, gli indicatori sintetici elaborati dalla Regione riguardano:

⁴¹ D.lgs. n. 118/2011, cit., art. 18-bis, ("Indicatori di bilancio"): "1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. 2 Le Regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale (home page). 3 Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio. 4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza stato-città. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.»

- la rigidità strutturale del bilancio;
- le entrate correnti;
- le spese di personale (vedi par. 1.6);
- l'esternalizzazione dei servizi;
- gli interessi passivi;
- gli investimenti;
- i debiti non finanziari;
- i debiti finanziari;
- la composizione dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente;
- il disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente;
- il fondo pluriennale vincolato;
- le partite di giro e conto terzi.

Tra le suddette grandezze, la Sezione ha ritenuto di particolare rilevanza i valori riferiti alla rigidità strutturale del bilancio, agli investimenti e al FPV⁴².

Quanto ai primi, l'indicatore esprime l'incidenza delle spese rigide (disavanzo, personale e debito) sulle entrate correnti e vale 21,91 per cento per il 2018, 22,39 per cento per il 2019 e 22,33 per cento per il 2020, il che presenta una discreta flessibilità nell'utilizzo delle entrate correnti.

Con riguardo agli investimenti, gli indicatori ritenuti dalla Sezione più significativi sono:

- l'incidenza degli investimenti sulla spesa corrente e in conto capitale, pari a 11,17 per cento nel 2018, a 8,43 per cento nel 2019 e a 10,63 per cento nel 2020. La percentuale bassa costituisce la riprova di quanto già in precedenza segnalato dalla Sezione, vale a dire che gli investimenti di rilievo gravano su altre gestioni fuori bilancio;
- la quota degli investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente, pari a 41,83 per cento nel 2018, a 69,21 per cento nel 2019 e a 104,89 per cento nel 2020. I valori crescenti nel tempo confermano quanto sopra espresso circa l'esiguità degli investimenti registrati a bilancio regionale.

Per quel che concerne il FPV, l'indicatore esprime il grado di utilizzo del fondo, il quale risulta pari a 86,99 per cento per il 2018, a 69,91 per cento per il 2019 e a 80,15 per cento per il 2020.

⁴² Le considerazioni sviluppate fanno esclusivamente riferimento ai valori riportati nell'allegato 1-A e relativi al totale delle missioni.

Sull'effettiva utilizzazione del FPV la Sezione si riserva ulteriori valutazioni in sede di analisi del rendiconto.

1.2.2. Gli indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Gli indicatori in esame, riepilogati nell'allegato 1-B alla d.g.r. n. 191/2018, con riferimento ai singoli titoli e tipologie, evidenziano:

quanto alla composizione delle entrate

- l'incidenza delle previsioni di competenza, per ognuna delle annualità del triennio di riferimento, sul totale delle previsioni annue di competenza: i dati, in questa sede espressi senza tenere conto del FPV registrato in entrata e dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, seppure con diversa entità numerica dovuta alle differenti modalità di calcolo, trovano riscontro con quelli di cui alla tabella 2;

- il rapporto tra la media degli accertamenti relativi ai tre esercizi precedenti e la media degli accertamenti totali nel medesimo periodo: l'importo più elevato è quello relativo al titolo 1, "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", pari a 77,97 per cento, e più specificamente alla tipologia 103, "Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali", pari a 69,90 per cento; valore che conferma la rilevanza delle entrate derivanti dalla compartecipazione regionale ai tributi erariali;

quanto alla percentuale di riscossione delle entrate

- il rapporto tra le previsioni di cassa 2018 e le previsioni complessive (competenza + residui) per il medesimo esercizio: i valori nell'insieme si presentano elevati e, pertanto, manifestano una buona capacità di riscossione (il valore più elevato è registrato dal titolo 1 ed è pari a 91,75 per cento, mentre il valore più contenuto è registrato dal titolo 2, "Trasferimenti correnti", ed è pari a 42,41);

- il rapporto tra la media delle riscossioni relativi ai tre esercizi precedenti e la media degli accertamenti nel medesimo periodo: l'indicatore presenta valori critici solo con riferimento ai titoli 4, "Entrate in conto capitale" (38,13 per cento) e 5, "Entrate da riduzione di attività finanziarie" (39,83 per cento).

1.2.3. Gli indicatori analitici concernenti la composizione delle spese e la capacità di pagare i debiti

Gli indicatori in esame, riepilogati nell'allegato 1-C alla d.g.r. n. 191/2018, con riferimento alle singole missioni e ai singoli programmi, evidenziano:

- l'incidenza delle previsioni, per ognuna delle annualità del triennio di riferimento, sul totale delle previsioni annue: l'indicatore presenta valori rilevanti con riferimento alla missione 01, "Servizi istituzionali, generali e di gestione" (24,11 per cento del totale per il 2018, 25,63 per cento per il 2019 e 27,67 per cento per il 2020), 13, "Tutela della salute" (17,39 per cento del totale per il 2018, 18,35 per cento per il 2019 e 18,66 per cento per il 2020) e 20, "Fondi e accantonamenti" (13,45 per cento per il 2018, 13,31 per cento per il 2019 e 9,32 per cento per il 2020). I dati, in questa sede espressi in termini di previsioni complessive (spese correnti + spese in conto capitale), seppure con diversa entità numerica dovuta alle differenti modalità di calcolo, trovano comunque riscontro con quelli di cui alla tabella 3;

- l'incidenza delle previsioni di spesa del FPV, per ognuna delle annualità del triennio di riferimento, sul totale delle previsioni annue del FPV: valori di rilievo si registrano sulla missione 09, "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" (45,33 per cento per il 2018 e 63,13 per cento per il 2019), in particolare, con riferimento al programma 004, "Servizio idrico integrato" (34,43 per cento per il 2018 e 63,13 per cento per il 2019), e sulla missione 10, "Trasporti e diritto alla mobilità" (15,64 per cento per il 2018, 36,87 per cento per il 2019 e 100 per cento per il 2020), in particolare, con riferimento al programma 001, "Trasporto ferroviario" (10,50 per cento per il 2018, 34,89 per cento per il 2019 e 100 per cento per il 2020);- la capacità di pagamento relativa al 2018, calcolata come rapporto tra le previsioni di cassa e le previsioni complessive (competenza al netto del FPV + residui): l'indicatore assume risultati complessivamente elevati (il valore più contenuto è relativo alla missione 08, "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" ed è pari a 50,34 per cento);

- l'incidenza della media degli impegni + FPV relativa agli ultimi tre anni sulla media del totale degli impegni + FPV per il medesimo periodo: i valori di maggior rilievo sono riferiti alle missioni 01, "Servizi istituzionali, generali e di gestione" (20,67 per cento), 13, "Tutela della salute" (18,68 per cento) e 20, "Fondi e accantonamenti" (14,54 per cento);

- l'incidenza della media delle previsioni del FPV relativa agli ultimi tre anni sulla media totale delle previsioni FPV per il medesimo periodo: i valori di maggior rilievo sono riferiti alle missioni 04, "Istruzione e diritto allo studio" (14,62 per cento), 09, "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" (37,33 per cento) e 10, "Trasporti e diritto alla mobilità" (13,45 per cento);

- la capacità di pagamento, calcolata come rapporto tra la media dei pagamenti complessivi (competenza + residui) relativa agli ultimi tre anni e la media della somma degli impegni e dei residui definitivi totali per il medesimo periodo: i valori si attestano su livelli nell'insieme elevati. I risultati più contenuti si riferiscono alle missioni 09, "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" (35,82 per cento), 15, "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" (38,57 per cento) e 17, "Energia e diversificazione delle fonti energetiche" (38,55 per cento).

1.3. Il risultato di amministrazione presunto

Il bilancio di previsione 2018-2020, come previsto dal d.lgs. n. 118/2011 (art. 11, comma 3), riporta quale primo allegato la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017.

La prima parte del prospetto, come di seguito riportato, partendo dal risultato di amministrazione ad inizio esercizio 2017⁴³, pari a -121.595.815,56 euro, dà conto degli effetti della gestione di competenza e di quella in conto residui, distinguendo i dati calcolati alla data di predisposizione del bilancio da quelli stimati per il restante periodo dell'esercizio 2017.

⁴³ Il risultato di amministrazione ad inizio esercizio 2017 corrisponde al risultato relativo al rendiconto 2016.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	-121.595.815,56
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	144.456.469,71
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	1.176.876.397,32
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	1.234.307.397,51
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	2.960.906,01
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017	125.292,89
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	-37.405.959,16
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	323.000.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	270.000.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	51.496.365,16
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017	-35.902.324,32

Fonte: bilancio di previsione della Regione Valle d'Aosta 2018-2020.

Quanto alle predette gestioni, risulta che:

- il saldo della gestione di competenza (accertamenti - impegni) è quantificato in -57.431.000,19 euro alla data di predisposizione del bilancio e in euro 53.000.000,00 per il restante periodo dell'esercizio. Il saldo complessivo risulta pertanto negativo e ammonta a -4.431.000,19;
- il saldo della gestione dei residui (somma algebrica delle variazioni dei residui attivi e passivi) è quantificato in -2.835.613,12 alla data di predisposizione del bilancio e non risulta subire ulteriori correzioni per il restante periodo dell'esercizio.

Applicate le suddette correzioni algebriche al risultato di amministrazione iniziale, tenuto conto degli effetti del FPV a inizio esercizio (euro 144.456.469,71) e a fine anno (euro 51.496.365,16), il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017 è stimato in -35.902.324,32 euro.

Con riguardo alla sezione del prospetto in esame dedicata alla "Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017", come già detto (v. par. 1), si registrano i seguenti dati:

- parte accantonata pari a euro 41.826.108,30, di cui FCDE per euro 22.900.000;
 - parte vincolata pari a euro 79.426.091,86;
 - parte destinata agli investimenti pari a euro 0,00;
- sicché la "parte disponibile" è indicata nell'importo di -157.154.524,48 euro.

Il disavanzo di amministrazione così determinato, pari a -35.902.324,32 euro, risulta migliorato rispetto a quello registrato al 31 dicembre dell'esercizio precedente, pari a -121.595.815,56 euro, per un importo ampiamente superiore rispetto alla quota di disavanzo applicata al bilancio di previsione 2017; la gestione 2017, sulla base dei dati considerati, non ha generato un maggiore disavanzo sostanziale. Il disavanzo che persiste è quindi da considerarsi totalmente conseguente alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, pertanto la quota di disavanzo applicata al bilancio di previsione 2018 (prima voce delle spese), pari a euro 9.294.554,27, quale quota di ripiano trentennale di cui all'art. 5, l.r. n. 19/2016⁴⁴ per l'anno 2018, risulta correttamente quantificata e appostata a bilancio.

Tale verifica, come previsto dall'art. 4, decreto MEF 2 aprile 2015⁴⁵, è stata opportunamente ripetuta in sede di approvazione del rendiconto 2017 con la conferma del rispetto del piano di rientro.

Come detto (v. par. 1), in considerazione dell'utilizzo in sede di previsione di una quota vincolata del risultato di amministrazione pari a euro 27.844.975,40, la Regione, con atti successivi ha aggiornato il predetto risultato presunto (v. parte terza - par. 1.1.)

1.4. I vincoli sull'indebitamento

Lasciando in disparte l'indebitamento gravante sulle gestioni regionali fuori bilancio, nonché l'analisi sulla previsione di ulteriori operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi

⁴⁴ Con l'art. 5, l.r. n. 19/2016, la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 16, d.lgs. n. 118/2011, e dell'art. 2, decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015, seppure oltre i limiti temporali previsti dal citato decreto ministeriale, ha stabilito che "il ripiano del disavanzo al 1° gennaio 2016, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui [...] è disposto, a decorrere dal 2016, in trenta esercizi a quote annue costanti di euro 9.294.554,27".

⁴⁵ Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, 2 aprile 2015, (Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011), art. 4, comma 2: "In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

dell'art. 3, comma 17, l. n. 350/2003⁴⁶, diverse da mutui e obbligazioni, le valutazioni che seguono si concentrano sul rispetto dei vincoli di indebitamento disciplinati dall'art. 62, comma 6, d.lgs. n. 118/2011⁴⁷, di cui al prospetto previsto dall'art. 11, comma 3, lett. d), che costituisce allegato al bilancio di previsione e che si presenta come di seguito riportato:

⁴⁶ L. 24 dicembre 2003, n. 350 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)].

⁴⁷ D.lgs. n. 118/2011 - art. 62, comma 6: "Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito".

Dati da stanziamento bilancio (esercizio finanziario 2018)

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario 2018), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011	
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) ¹	1.255.985.900,00
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)	1.255.985.900,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	251.197.180,00
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ^{2, 3}	56.189.682,60
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	151.900,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	15.038.560,00
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	0,00
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento ⁴	6.404.496,56
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)	186.221.533,96
TOTALE DEBITO	
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente ⁵	584.011.117,40
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	2.250.000,00
Debito autorizzato dalla Legge in esame	0,00
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE	586.261.117,40
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	148.610.263,39

¹ Ai sensi dell'art. 11 della Legge 26 novembre 1981, n. 690 (norma di attuazione dello Statuto speciale) si considerano tutte le entrate correnti

² Sono compresi i mutui contratti dalla Regione in base all'attualizzazione di limiti di impegno di contributi annui concessi dallo Stato ai sensi di leggi speciali per particolari interventi e per i quali lo Stato trasferisce un contributo annuo pari alla rata di ammortamento annua dei mutui, azzerando di fatto la spesa per capitale e interessi.

leggi di riferimento:

interventi di bonifica ex cave di amianto - L. 09.12.1998, n. 426 ART. 1 - D.M. 18.09.2001, n. 468

trasporto pubblico locale - L. 07.12.1999, n. 472 ART. 14 COMMA 1

interventi a fronte di danni causati da calamità naturali - ORD.MIN. n. 3090/2000 - n. 3135/2001 - n. 3141/2001 - n. 3192/2002

³ Indicato il dato "impegnato e pagato"

⁴ E' il totale "incassato" dei contributi annui trasferiti dallo Stato a favore di Regione di cui alla nota ²

⁵ Nello stock debitorio, il debito residuo del PO di € 543.170.000 è conteggiato per lo stesso importo nominale iniziale - L'importo già accantonato alla data del 31/12/2016 era di € 405.666.970 - alla data del 28/05/2017 è di € 433.167.575

Fonte: bilancio di previsione della Regione Valle d'Aosta 2018-2020.

A un'attenta analisi dei dati riportati si evidenzia quanto segue:

- il limite massimo di indebitamento autorizzabile per il 2018 (max 20 cento delle previsioni registrate al titolo I al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità") è quantificato in euro 251.197.180,00;
- l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato (al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge) è quantificato in euro 64.975.646,04 (E+F+G-I);
- l'ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento è quantificato in euro 186.221.533,96 (euro 251.197.180,00 - euro 64.975.646,04).

Il prospetto dà altresì conto:

- del debito complessivo nominale contratto al 31 dicembre 2017, pari a euro 584.011.117,40;
- del debito autorizzato per l'esercizio 2017 (c.d. "mutui a pareggio", registrati nelle entrate quali stanziamenti del titolo VI, "Accensioni prestiti"), pari a euro 2.250.000;
- delle garanzie prestate dalla Regione a favore di soggetti terzi che, secondo le disposizioni dell'art. 62, comma 6, d.lgs. n. 118/2011, "concorrono al limite di indebitamento", pari a euro 148.610.263,39 (v. par. 1.5.1).

Dai dati sopra riportati, emerge che, con riguardo al 2018, il limite per le eventuali nuove rate di ammortamento, calcolato al netto delle garanzie in capo alla Regione, è pari a euro 37.611.270,57 (euro 186.221.533,96 - euro 148.610.263,39).

Dal prospetto esaminato, per l'esercizio 2018, non risulta alcun debito autorizzato. Quanto alle annualità successive del triennio di programmazione, sul titolo VI dell'entrata, "Accensioni prestiti", risultano iscritti euro 1.400.000 per il 2019 in qualità di "mutui a pareggio", importo che è stato cancellato in sede di assestamento (v. parte terza - par. 1.4.).

1.5. Le garanzie prestate e gli strumenti finanziari derivati

1.5.1. Le garanzie prestate dalla Regione

Il d.lgs. n. 118/2011, all'art. 11, comma 5, lett. f), prevede che nella nota integrativa del bilancio di previsione armonizzato sia riportato "l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti".

Nell'ordinamento regionale, la materia delle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti o di altri soggetti in relazione alla contrazione di mutui o ad aperture di credito trova disciplina nella l.r. di contabilità n. 30/2009⁴⁸, la quale, all'art. 38, commi 2 e 3, prevede rispettivamente che "nel bilancio di gestione è iscritto un apposito capitolo avente natura obbligatoria dotato annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio. [...]" e che "al bilancio è allegato l'elenco delle garanzie fideiussorie principali o sussidiarie prestate dalla Regione, con specificazione della legge autorizzativa, dei beneficiari, dell'esposizione reale complessiva a carico della Regione alla data di approvazione del bilancio medesimo, della durata e della fonte dell'obbligazione per la quale la fidejussione è concessa".

In ottemperanza alle suddette norme, la nota integrativa allegata al bilancio di previsione in esame riporta un prospetto riepilogativo dal quale risulta in essere una sola garanzia per un'esposizione reale a carico della Regione per euro 154.937,07.

Nel dettaglio, la predetta garanzia si riferisce alla l.r. autorizzativa n. 22/1978⁴⁹, riguardante una garanzia rilasciata al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta, ora Confidi Valle d'Aosta s.c..

ELENCO GARANZIE FIDEIUSSORIE RILASCIATE DALLA REGIONE D.lgs. 118/2011, art. 11, comma 5, lett. f)					
LEGGE AUTORIZZATIVA	SOGGETTO BENEFICIARIO	ESPOSIZIONE REALE A CARICO DELLA REGIONE	DURATA	FONTE DELL'OBBLIGAZIONE	OGGETTO
Legge regionale 16 giugno 1978, n. 22	Consorzio Garanzia Fidi fra gli Albergatori della Valle d'Aosta ora Confidi Valle d'Aosta S.C.	154.937,07	Fino al termine di operatività del Consorzio	Atto di concessione di garanzia fideiussoria prot. N. 32358/5 del 17/10/1978	Garanzia di crediti accordati dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino
TOTALE ESPOSIZIONE REALE A CARICO DELLA REGIONE		154.937,07			

Fonte: bilancio di previsione della Regione Valle d'Aosta 2018-2020.

⁴⁸ L.r. 4 agosto 2009, n. 30, ("Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione").

⁴⁹ L.r. 16 giugno 1978, n. 22 ("Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi").

A completamento delle anzidette informazioni, in sede istruttoria⁵⁰, la Regione ha fornito il dettaglio relativo all'importo evidenziato nella sezione "Debito potenziale" di cui al prospetto relativo ai vincoli di indebitamento:

ELENCO GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALLA REGIONE A FAVORE DI ENTI O ALTRO SOGGETTI				
LEGGE AUTORIZZATIVA	SOGGETTO BENEFICIARIO	ESPOSIZIONE REALE A CARICO DELLA REGIONE	DURATA	OGGETTO
Legge regionale 16.06.1978, n. 22	Consorzio Garanzia Fidi fra gli <u>Albergatori</u> della Valle d'Aosta ora Confidi Valle d'Aosta S.C.	154.937,07	Fino al termine di operatività del Consorzio	Garanzia di crediti accordati dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino
Art. 40 - Legge regionale 10.12.2010, n. 40	FINAOSTA S.P.A.	75.953.976,78	30/06/2033	Mutuo contratto dalla Finaosta S.p.A. con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Art. 40 - Legge regionale 10.12.2010, n. 40	FINAOSTA S.P.A.	35.026.990,56	31/12/2034	Mutuo contratto dalla Finaosta S.p.A. con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Art. 40 - Legge regionale 10.12.2010, n. 40	FINAOSTA S.P.A.	37.474.358,98	31/12/2035	Mutuo contratto dalla Finaosta S.p.A. con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
	TOTALE ESPOSIZIONE REALE A CARICO DELLA REGIONE	148.610.263,39		

Fonte: dati Regione Valle d'Aosta.

L'importo di euro 148.610.263,39 è, dunque, così composto:

- euro 154.937,07 relativo alle garanzie fideiussorie, esplicitate nella nota integrativa nel paragrafo denominato "Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti";
- euro 148.455.326,32 relativo alla garanzia regionale rilasciata, sotto forma di pegno in favore di Cassa Depositi e Prestiti, per l'operazione di indebitamento della società finanziaria regionale Finaosta s.p.a., contratto ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 40/2010⁵¹. Tale importo tenderà ad aumentare ulteriormente nelle prossime annualità, in quanto sono previste due ulteriori tranches di finanziamento, ammontanti rispettivamente ad euro 40.000.000,00, la quarta, e ad euro 25.000.000,00, la quinta ed ultima. Si assisterà ad un trend decrescente solo a partire dal 2020.

Con riguardo alle ulteriori garanzie prestate dalla Regione, il bilancio di gestione, nella missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", titolo II "Spese in conto capitale", macroaggregato 204 "Altri trasferimenti in conto capitale", capitolo U0001902 "Spese derivanti dalle garanzie fideiussorie prestate dalla Regione in dipendenza di

⁵⁰ Regione Valle d'Aosta, Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, nota 19 settembre 2018, n. 11179.

⁵¹ L.r. 10 dicembre 2010, n. 40, ["Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali"], art. 40. V. anche d.g.r. n. 453/2010, n. 1057/2012, n. 1338/2012, n. 1018/2013, n. 82/2014 e n. 1/2016.

disposizioni legislative”, riporta per ciascun anno del triennio di programmazione un accantonamento pari a euro 60.000,00.

In relazione all’entità di tale accantonamento, la Regione ha puntualizzato che la l.r. n. 30/2009, al summenzionato art. 38, conferisce all’Amministrazione un potere discrezionale nel computo dell’accantonamento, subordinato esclusivamente ad un sindacato di presumibilità.

1.5.2. Gli strumenti finanziari derivati

Per quanto riguarda gli effetti del contratto di finanza derivata in essere, di cui più volte la Sezione ha dato conto, la nota integrativa, in applicazione del disposto di cui all’art. 11, comma 5, lett. g), rende ampia illustrazione degli oneri e degli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio ad esso correlati.

Nello specifico, la Regione attesta che:

“Per ciascuno degli esercizi 2018-2020, gli oneri e gli impegni finanziari attesi per interessi e capitale derivanti dall’operazione in derivati stipulata dalla Regione⁵² sono stati stimati complessivamente in euro 43.558.666,76, euro 43.558.666,76 ed euro 43.646.897,87 di cui:

- euro 16.058.061,76 nel 2018 e nel 2019 e euro 16.146.292,87 nel 2020 relativi ad interessi annui a carico della Regione derivanti dal contratto di swap; [...]

- euro 27.500.605 annui – accantonamento nel Sinking Fund della quota capitale annua per l’ammortamento collaterale del debito.

Per gli esercizi 2018 e 2019 sono stati prudenzialmente stanziati rispettivamente 900 mila e 800 mila euro in quanto si è tenuto conto degli attuali scenari di mercato e delle condizioni contrattuali di Swap, ossia dell’ipotesi di fixing del tasso Euribor 6 mesi negativo per un valore assoluto maggiore dello spread applicato al Bond sottostante, che determinerebbe un’asimmetria tra quanto regolato nel Bond (zero) e quanto incassato nella gamba ricevitrice dello Swap (che in tale circostanza assumerebbe valore negativo).

Le analisi successive evidenziano che il maggior stanziamento 2018 sarà impegnato solo parzialmente, mentre non sarà necessario impegnare il maggior stanziamento 2019.”

I citati flussi sono così imputati nel bilancio di previsione:

⁵² Nei bilanci di previsione della Regione, le somme per capitale e per interessi lorde – per ciascun anno fino al 2021 - non vengono solo stanziati in bilancio, ma sono anche impegnate sulla base degli impegni pluriennali di spesa adottati con Provvedimenti dirigenziali di approvazione e di rideterminazione delle ‘rate a carico della Regione.

- la quota interessi nella missione 50 “Debito pubblico”, programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, titolo I “Spese correnti”. Nello specifico, sul capitolo U0011215 sono stati iscritti per il 2018 euro 17.000.000,00 (16.058.061,76 + 900.000,00), per il 2019 euro 16.900.000,00 (16.058.061,76 + 800.000,00) e per il 2020 euro 16.200.000,00 (16.146.292,87).
- la quota capitale nella medesima missione, programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, titolo III “Spese per incremento attività finanziarie”, capitolo U0011216.

Nonostante l’ingente somma che ogni anno grava sul bilancio regionale per il contratto di finanza derivata, la Regione ha dichiarato⁵³ di non aver posto in essere alcuna delle operazioni contemplate dai commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* dell’art. 62, d.l. n. 112/2008⁵⁴. Sebbene la scadenza relativamente a breve termine dello strumento derivato (28 maggio 2021) e l’onerosità di un’eventuale operazione di rinegoziazione, questa Sezione non può che attestare nuovamente quanto il contratto in oggetto sia gravoso per i conti dell’Amministrazione regionale e, di conseguenza, come lo stesso sottragga ogni anno cospicue risorse ai servizi essenziali.

1.6. La spesa del personale

Nel contesto ordinamentale definito dal d.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii., è previsto che gli stanziamenti correlati alle spese per il personale non costituiscano un comparto a sé ma siano direttamente imputati

⁵³ Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/2018, quesito 4.8.

⁵⁴ D.l. 25 giugno 2008, n. 112, (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”), art. 62, comma 3: “Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di: a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall’articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate”, comma 3-*bis*: “Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi: a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati; c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura; d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l’acquisto di cap da parte dell’ente”, comma 3-*ter*: “Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del relativo saldo” e comma 3-*quater*: “Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del relativo saldo”.

agli specifici programmi⁵⁵; peraltro, la citata disposizione ha consentito una limitata deroga a tale statuizione, prevedendo che “[le] Regioni, a seguito di motivate ed effettive difficoltà gestionali per la sola spesa di personale, possono utilizzare in maniera strumentale, per non più di due esercizi finanziari, il programma “Risorse umane”, all'interno della missione “Servizi istituzionali, generali e di gestione”. La disaggregazione delle spese di personale per le singole missioni e i programmi rappresentati a bilancio deve essere comunque esplicitata in apposito allegato alla legge di bilancio, aggiornata con la legge di assestamento e definitivamente contabilizzata con il rendiconto”⁵⁶.

Su tali basi, dunque, nel bilancio preventivo 2018-2020, in linea di continuità con il metodo utilizzato nell'esercizio 2017, la spesa del personale è stata computata interamente nel programma 10 (“Risorse umane”) della missione 1 (“Servizi istituzionali, generali e di gestione”) e, contestualmente, è stato predisposto il prescritto allegato recante la disaggregazione per missioni e programmi della spesa stessa. In termini complessivi, per il primo esercizio del triennio, la previsione di spesa relativa al programma 10 ammonta ad euro 274.040.802,83, nel secondo ad euro 270.464.547,93 e nel terzo a euro 274.302.217,60: tali valori risultano in aumento rispetto all'esercizio 2017 in cui i corrispondenti dati superavano 264 milioni in sede di previsione iniziale e 263 all'atto di quella definitiva. Nell'ambito dell'indagine, procedendo al raffronto tra i diversi documenti acquisiti, sono state effettuate verifiche che hanno evidenziato, in particolare, disallineamenti tra i valori complessivi esposti in bilancio e quelli riportati nell'allegato che fornisce la “Disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi”; la questione è stata oggetto di uno specifico rilievo istruttorio⁵⁷.

Nella nota di risposta⁵⁸, l'Amministrazione ha fornito il dettaglio dell'importo indicato nel predetto prospetto, chiarendo che il valore complessivo della spesa ivi indicato comprende non solo gli stanziamenti relativi alla Missione 1 - Programma 10 (al netto degli oneri ivi iscritti, ma non inerenti alle spese per il personale), ma anche altre spese riferite al costo del lavoro, ma già collocate nelle Missioni e nei Programmi più appropriati.

Per quanto riguarda le somme iscritte nella Missione 1 - Programma 10 ma non inerenti al costo del personale, l'Amministrazione ha fornito il seguente prospetto di dettaglio:

⁵⁵ D.lgs. n. 118/2011, cit., principio contabile di cui all'allegato n. 4/2, punto 5.2.

⁵⁶ D. lgs n. 118/2011, cit., art. 14, (“Criteri per la specificazione e classificazione delle spese”), co.3-bis.

⁵⁷ Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nota istruttoria 14 settembre 2018, prot. n. 1038.

⁵⁸ Regione Valle d'Aosta, Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, nota 20 settembre 2018, n. 11261.

Codice capitolo	Descrizione capitolo	Codice Missione - Programma	Descrizione Missione - Programma	Previsto 2018	Previsto 2019	Previsto 2020
U0020456	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	U.01.010.000	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	213.260,13	185.900,00	185.900,00
U0022325	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI, VALERE SUL FONDO DISTACCHI SINDACALI, A TITOLO DI RIMBORSO PER IL PERSONALE POSTO IN DISTACCO SINDACALE	U.01.010.000	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00
U0022741	SPESE CONNESSE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO	U.01.010.000	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	180.000,00	180.000,00	180.000,00
U0022773	SPESE PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA FESR PROVENIENTE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	U.01.010.000	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	29.469,50	26.890,30	0,00
U0022774	SPESE PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA STATO	U.01.010.000	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	5.200,50	4.745,35	0,00
U0022775	SPESE PER ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI AL PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA FESR PROVENIENTE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	U.01.010.000	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	1.020,00	932,17	0,00
U0022776	SPESE PER ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI AL PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA STATO	U.01.010.000	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	180,00	164,50	0,00
U0022777	SPESE PER CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA FESR PROVENIENTE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	U.01.010.000	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	8.778,80	7.852,84	0,00
U0022778	SPESE PER CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA STATO	U.01.010.000	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	1.549,20	1.385,80	0,00
U0022779	IRAP RELATIVA AL PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA FESR PROVENIENTE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	U.01.010.000	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	2.507,50	2.291,57	0,00
U0022780	IRAP RELATIVA AL PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA STATO	U.01.010.000	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	442,50	404,40	0,00
U0023011	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI, A VALERE SUL FONDO DISTACCHI SINDACALI, A TITOLO DI RIMBORSO PER IL PERSONALE POSTO IN DISTACCO SINDACALE	U.01.010.000	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	180.000,00	180.000,00	180.000,00
TOTALE				622.408,13	590.566,93	545.900,00

Fonte: dati Regione Valle d'Aosta.

Dunque, le differenze di 389.572,05 euro nel 2018, di 299.970,67 euro nel 2019 e di 292.540,00 euro nel 2020 sono così determinate:

Tab. 5 - Riconciliazione spese personale 2018-2020.

	2018	2019	2020
Missione 1 programma 10 (no spese personale)	- 622.408,13 €	- 590.566,93 €	- 545.900,00 €
Altre spese	1.011.980,18 €	890.537,60 €	838.440,00 €
Differenza			
Missione 1 programma 10 - Prospetto disaggregazione	389.572,05 €	299.970,67 €	292.540,00 €

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Valle d'Aosta.

Come già rilevato in precedenti referti di questa Sezione⁵⁹, tanto nel bilancio quanto nella documentazione ad esso allegata, il dato sul costo del personale è reso disponibile esclusivamente in forma aggregata, non consentendo - come sarebbe utile ai fini della presente indagine - un'analisi più dettagliata rispetto alle singole voci che lo compongono. L'Amministrazione, a fronte di queste osservazioni, si è impegnata, in un'ottica collaborativa,

⁵⁹ Cfr., da ultimo: Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, deliberazione 06 luglio 2018, n.10, ("Relazione sul bilancio di previsione della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'esercizio finanziario 2017").

per gli esercizi futuri alla predisposizione di tali dati in forma disaggregata, come stabilito dall'art. 1, co. 557-bis l. n. 296/2006⁶⁰ pur sostenendo che: *“le norme di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater della l.n. 296/2006 non si ritengono direttamente applicabili alla Regione a motivo della propria particolare autonomia legislativa e finanziaria. La Corte costituzionale, in più occasioni, ha riconosciuto e affermato la posizione differenziata della Regione autonoma in relazione alla disciplina del patto di stabilità interno per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, rilevando la necessità che essa debba trovare fondamento in accordi bilaterali tra la Regione e lo Stato. Così la sentenza n. 260/2013, che richiama la precedente n. 173/2012 che ha dichiarato la non diretta applicabilità alla Regione degli articoli 9, comma 28 e 14, comma 24 bis, del decreto-legge 78/2010, in materia di contenimento della spesa in materia di contratti di lavoro a termine e flessibile. Conseguentemente, l'importo delle voci di cui all'articolo 1, comma 557 bis della legge n. 296/2006, (il quale prevede che ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente), non costituendo un parametro rilevante al fine della determinazione degli stanziamenti di bilancio, né significativo ad altre fini, non è oggetto di calcolo”*.

Quanto agli indicatori sintetici di cui all'art. 18-bis, d.lgs. n. 118/2011, relativi alla spesa del personale, si ritiene opportuno evidenziare in particolare quello relativo al rapporto tra la spesa del personale ed il complesso della spesa corrente⁶¹: i relativi valori si attestano al 21,48 per cento nel 2018, al 22,52 nel 2019 e al 23,97 nel 2020. Tale percentuale cresce ancora (salendo rispettivamente al 27,50 per cento, al 29,13 per cento ed al 31,59) se raffrontata al valore della spesa corrente⁶² depurata dagli oneri relativi al comparto sanitario⁶³.

⁶⁰ L. 27 dicembre 2006, n. 296, [“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)], art. 1, comma 557-bis.

⁶¹ Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1).

⁶² L.r. 21 dicembre 2016, n. 24, [“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali], art. 6, comma 1: “Entro il 31 ottobre 2017, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente un progetto per la ricollocazione del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro e degli operai e impiegati agricolo-forestali assunti con contratto di diritto privato in enti già esistenti o di nuova istituzione, al fine di razionalizzare e di meglio organizzare l'esercizio delle relative funzioni, salvaguardandone la professionalità acquisita presso l'Amministrazione regionale nonché lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento”.


⁶³ D.g.r. 24 marzo 2017, n. 355, cit.

Di significativo rilievo risulta anche il dato correlato all'incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile, indicatore che verifica le modalità con le quali gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, combinando strumenti contrattuali convenzionali (personale dipendente) con altre forme di lavoro: i relativi valori si attestano allo 0,51 per cento nel 2018, allo 0,39 per cento nel 2019 ed allo 0,32 per cento nel 2020.

È stata presa in esame la coerenza dei dati esposti nel documento con le risposte fornite dall'Amministrazione in relazione ad alcune domande della sezione II al questionario della Corte⁶⁴; la Regione ha fatto presente di non ritenere direttamente applicabili le prescrizioni dell'articolo 1, commi 557 e 557-*quater* della l. n. 296/2006⁶⁵ a motivo della propria particolare autonomia legislativa e finanziaria.

In un'ottica di analisi statistica si può, comunque, notare che la spesa per il personale complessivamente considerata risulta essere di euro 274.430.374,88 per il 2018, euro 270.764.518,60 per il 2019 ed euro 274.594.757,60 per il 2020, seguendo un trend di crescita pressoché ininterrotta a partire dal 2014. Si attesta che i dati in oggetto sono considerati al lordo degli oneri e fondi per rinnovi contrattuali che valgono per il 2018 euro 85.180.767,94, per il 2019 euro 79.195.029,00 e per il 2020 euro 82.852.916,60.

Fig. 1. - Andamento previsioni di spesa* - Bilancio di previsione 2018-2020.



*dati espressi in milioni di euro.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Valle d'Aosta.

⁶⁴ Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/2018. I quesiti citati avevano ad oggetto il rispetto del limite della spesa complessiva del personale, corrispondente al valore medio della spesa medesima come risultante nel triennio 2011-2013.

⁶⁵ L. n. 296/2006, art. 1, comma 557-*quater*: "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Per quanto concerne i dati forniti in risposta al quesito 2.2. riguardante gli oneri finanziari connessi alle nuove assunzioni previste nell'anno 2018 e i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio avvenute nel 2017, nelle risposte alle domande del questionario, si faceva presente che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, l.r. n. 21/2017, l'Amministrazione regionale, per l'anno 2018, *“può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 10 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2018 e non oltre il 10 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2018”*. Il relativo onere sarebbe stato pari ad euro 852.725,75 per le nuove assunzioni, a fronte di risparmi derivanti da cessazioni dal servizio nell'anno precedente per euro 9.227.593,29.

In tema di oneri finanziari derivanti da nuove assunzioni nell'esercizio 2018, l'Amministrazione ha chiarito che: *“il dato non comprende le nuove assunzioni a tempo indeterminato del personale scolastico con decorrenza 1° settembre 2018, che non sono ancora quantificabili.”*

In sede istruttoria⁶⁶, la Regione ha fornito ulteriori elementi conoscitivi circa la disaggregazione dei predetti valori; tali dati sono riassunti nel seguente prospetto:

	Nuove assunzioni 2018	Risparmi di spesa cessazioni 2017
REGIONALI	€ 852.725,75	€ 3.419.098,29
PUBBLICA ISTRUZIONE		€ 5.641.653,00
AGRICOLTURA	€ -	€ 99.842,00
LAVORI PUBBLICI	€ -	€ 67.000,00
TOTALE	€ 852.725,75	€ 9.227.593,29

Fonte: dati Regione Valle d'Aosta

Si è rilevata, in ultimo, una discrepanza tra i valori esposti nel bilancio di previsione e il bilancio finanziario di gestione nelle annualità 2018 e 2019, come evidenziato nella tabella che segue:

⁶⁶Regione Valle d'Aosta, Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, nota 20 settembre 2018, n. 11261.

Tab. 6

ANNO 2018			
	Risp. istr.	Bil. gest.	Differenza
U0020291	400.000,00 €	150.000,00 €	250.000,00 €
U0020403	78.203.800,00 €	76.203.800,00 €	2.000.000,00 €
U0020861	2.834.900,00 €	834.900,00 €	2.000.000,00 €
U0020871	4.696.000,00 €	1.196.000,00 €	3.500.000,00 €
U0020872	1.044.000,00 €	560.000,00 €	484.000,00 €
U0021127	4.473.000,00 €	3.973.000,00 €	500.000,00 €
U0021131	3.725.000,00 €	3.225.000,00 €	500.000,00 €
U0022156	1.000.000,00 €	770.512,67 €	229.487,33 €
TOTALE:			9.463.487,33 €
ANNO 2019			
U0020871	3.934.000,00 €	1.934.000,00 €	2.000.000,00 €
TOTALE:			2.000.000,00 €

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Valle d'Aosta.

In risposta alle richieste di chiarimento inoltrate alla Regione, la stessa ha dichiarato: *“la differenza è dovuta alle limitazioni temporanee di spesa che abbiamo inserito, come specificato nella DGR 1853/2017. Gli importi da bilancio di previsione non considerano le limitazioni, mentre il bilancio di gestione è stato approvato al netto dei blocchi.”*

Come ampiamente trattato nel paragrafo 1.1.2 della parte prima della presente relazione, cui si fa rimando, l'Amministrazione, a partire dal 2018, non ha iscritto l'accantonamento previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, d.l. n. 95/2012. Nelle limitazioni di spesa disposte dalla già citata d.g.r. n. 1853/2017, quelle relative alla spesa per il personale, sono evidenziate capitolo per capitolo nella seguente tabella:

Tab. 7

Capitolo	importi da bloccare 2018	importi da bloccare 2019	importi da bloccare 2020
U0001492	14.231.188,22 €	650.000,00 €	
U0003212	10.000.000,00 €	750.156,00 €	
U0002376	5.455.481,25 €		
U0002391	4.926.838,79 €		
U0023032	3.936.000,00 €	3.936.000,00 €	
U0020871	3.500.000,00 €	2.000.000,00 €	
U0002028	3.100.000,00 €		
U0023051	3.000.000,00 €	1.900.000,00 €	
U0002075	2.400.000,00 €		
U0019564	2.200.000,00 €		
U0020403	2.000.000,00 €		
U0020861	2.000.000,00 €		
U0023055	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	
U0023038	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	
U0020678	1.690.979,15 €		
U0023043	1.684.820,00 €		
U0001501	1.500.000,00 €		
U0022067	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	
U0022739	1.500.000,00 €		
U0022447	1.250.000,00 €		
U0022663	1.096.100,00 €	596.678,00 €	
U0022053	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
U0022249	1.000.000,00 €		
U0013018	1.000.000,00 €		
U0016763	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
U0022968	1.000.000,00 €		
U0022446	1.000.000,00 €		
U0022445	1.000.000,00 €		
U0010257	900.000,00 €	900.000,00 €	
U0023017	800.000,00 €	2.500.000,00 €	
U0023019	800.000,00 €	1.000.000,00 €	
U0022958	800.000,00 €		
U0022963	750.000,00 €	500.000,00 €	
U0022957	685.000,00 €		
U0022248	600.000,00 €		
U0022953	570.000,00 €		
U0022904	511.733,40 €	255.866,70 €	
U0007459	503.789,81 €		
U0014191	500.000,00 €		
U0021127	500.000,00 €		
U0021131	500.000,00 €		
U0023072	500.000,00 €		
U0022986	500.000,00 €		
U0002378	500.000,00 €		
U0020085	500.000,00 €		
U0015971	500.000,00 €		
U0013964	500.000,00 €		
U0020120	485.000,00 €		
U0020872	484.000,00 €		
U0009256	465.022,39 €		
U0021022	426.151,20 €		
U0007458	425.000,00 €	500.000,00 €	
U0021038	411.024,00 €		
U0022962	400.000,00 €		
U0020682	368.628,65 €		
U0023027	352.500,00 €		
U0022309	350.000,00 €		
U0015338	313.000,00 €		
U0015255	300.000,00 €		
U0007744	277.068,88 €		
U0019886	250.000,00 €		
U0022964	250.000,00 €		
U0020291	250.000,00 €		
U0022966	250.000,00 €		
U0022231	233.000,00 €	217.000,00 €	
U0022156	229.487,33 €		
U0000306	213.081,20 €		
U0022055	210.852,30 €		
U0023068	206.900,00 €		
U0012741	200.000,00 €		
U0011371	200.000,00 €		
U0017586	200.000,00 €		
U0023018	200.000,00 €	200.000,00 €	
U0022980	200.000,00 €		
U0022486	197.000,00 €		
U0021114	191.201,99 €		
U0022310	185.000,00 €		
U0020005	183.893,92 €	500.000,00 €	
U0001061	180.000,00 €		
U0020749	178.000,00 €		
U0022866	176.900,00 €		
U0012494	167.627,74 €		
U0023042	164.700,00 €		
U0021203	160.000,00 €		
U0022816	- €	374.805,05 €	
U0008763	- €	500.000,00 €	
U0015970	- €	3.000.000,00 €	
U0011786	- €	- €	8.615.505,75 €
U0000179	- €	100.000,00 €	
U0007406	- €	500.000,00 €	
U0022250	- €	20.000,00 €	
U0021076	- €	100.000,00 €	
U0016937	- €	15.000,00 €	
U0015677	- €	100.000,00 €	
TOTALE:	99.326.970,22 €	28.615.505,75 €	8.615.505,75 €

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Valle d'Aosta.

1.7. Il Fondo residui perenti

In linea di continuità con l'istruttoria già eseguita nell'ambito delle Relazioni sul bilancio di previsione della regione Valle d'Aosta per gli esercizi finanziari precedenti, la Sezione ha proceduto alla verifica del fondo residui perenti, monitorando innanzitutto la massa degli stessi. In secondo luogo, è stata valutata l'adeguatezza della percentuale dei fondi destinati a far fronte alle obbligazioni passive non adempiute negli anni di competenza e il cui pagamento è stato rinviato a esercizi successivi, in relazione alle somme reclamate nel corso dell'esercizio.

L'art. 60, comma 3, d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che l'istituto della perenzione amministrativa si applichi per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014 (per la Regione Valle d'Aosta l'istituto della perenzione amministrativa è già stato soppresso dalla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30). I bilanci regionali attestano come, coerentemente con tale previsione normativa, l'andamento della consistenza dei residui perenti sia andato progressivamente decrescendo, passando da 383,8 milioni nel 2009 a 57,2 milioni nel 2017, con una variazione negativa pari all'85,10 per cento.

I dati forniti dall'Amministrazione regionale⁶⁷, in risposta alla nota istruttoria di questa Sezione⁶⁸, sono riassunti nel prospetto che segue:

Grado di copertura dei residui perenti e relativi pagamenti										
Anni	Consistenza dei residui passivi perenti a fine esercizio	Consistenza del fondo per il pagamento dei residui passivi perenti in sede di bilancio di previsione	% di copertura in sede di previsione	Variazioni apportate in corso di esercizio alla consistenza del fondo	Consistenza del fondo a fine esercizio	% di copertura in sede di rendiconto	Somme reclamate nel corso dell'esercizio	Pagamenti eseguiti nel corso dell'esercizio mediante utilizzo del fondo	Economie registrate a fine esercizio sul fondo	
	a	b	c=b/a _{t-1}		d	e=b+d	f=e/a _t	g	h	i
2009	383.795.631,76	-	-	-	-	-	-	-	-	
2010	309.007.828,40	57.500.000,00	14,98%	+	20.000.000,00	77.500.000,00	20,19%	44.236.626,86	42.910.627,37	33.263.373,14
2011	223.086.878,88	57.383.295,00	18,57%	+	7.000.000,00	64.383.295,00	20,84%	63.714.291,15	45.781.468,39	669.003,85
2012	174.510.142,61	51.621.842,00	23,14%	-	15.176.716,28	36.445.125,72	16,34%	35.760.329,20	14.635.545,62	684.796,52
2013	158.116.676,55	44.600.554,00	25,56%	+	832.122,23	45.432.676,23	26,03%	11.431.302,34	9.728.062,02	34.001.373,89
2014	124.161.398,29	29.660.000,00	18,76%	-	11.276.543,71	18.383.456,29	11,63%	9.574.675,07	9.490.008,32	8.808.781,22
2015	89.200.097,59	22.876.652,00	18,42%	+	12.016.172,05	34.892.824,05	28,10%	10.929.025,77	9.338.765,82	23.963.798,28
2016	75.777.501,41	21.044.900,36	23,59%	-	14.488.451,64	6.556.448,72	7,35%	5.783.439,12	5.775.782,13	773.009,60
2017	57.177.855,45	10.516.000,00	13,88%	-	315.143,00	10.200.857,00	13,46%	5.877.807,71	5.876.620,86	4.323.049,29
2018	-	6.751.000,00	11,81%	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: dati Regione Valle d'Aosta.

⁶⁷Regione Valle d'Aosta, Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, nota 20 settembre 2018, n. 11264.

⁶⁸ Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nota 14 settembre 2018, n. 1040.

Nello specifico la massa dei residui perenti alla data del 31 dicembre 2017 ammonta a 57,2 milioni, a fronte di una consistenza alla data del 31 dicembre 2016 pari a 75,8 milioni (- 18,6 milioni). Si evidenzia pertanto una flessione del 24,6 per cento.

Con riguardo alle modalità di copertura e dei pagamenti incidenti sul preposto fondo, la presente analisi, richiamando quella effettuata da questa Sezione per l'esercizio 2017, ha preso in considerazione non solo i dati registrati in sede di previsione 2018 ma anche gli ulteriori elementi forniti dall'Amministrazione.

Per quanto concerne la consistenza del fondo per la copertura dei residui perenti, in sede di bilancio di previsione, per il 2018, si rilevano accantonamenti per 6,3 milioni (seppur nella lettera di risposta⁶⁹ alla nota istruttoria 14 settembre 2018, prot. n. 1040, l'Amministrazione abbia erroneamente indicato 6,8 milioni) così ripartiti:

- Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 20.001 "Fondi di riserva" - Titolo 1 "Spese correnti":

U 0002378 Fondo riassegnazione residui perenti - spese correnti

- risorse autonome € 1.000.000,00

U 0013132 Fondo riassegnazione residui perenti - finanza locale

- spese correnti - risorse autonome € 1.000,00

- Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 20.001 "Fondi di riserva" - Titolo 2 "Spese in conto capitale":

U 0002379 Fondo riassegnazione residui perenti - spese di investimento

- risorse autonome € 4.500.000,00

U 0013133 Fondo riassegnazione residui perenti - finanza locale

- spese di investimento - risorse autonome € 750.000,00

I suddetti accantonamenti garantiscono, in sede di previsione, un livello di copertura dei residui perenti pari al 10,93 per cento (seppur nella citata lettera di risposta alla nota istruttoria 14 settembre 2018, prot. n. 1040, l'Amministrazione abbia erroneamente indicato 11,81 per cento).

⁶⁹ Regione Valle d'Aosta, Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, nota 20 settembre 2018, n. 11264.

Quanto alla situazione emersa a rendiconto, si rileva, in relazione all'annualità 2017, che il fondo di copertura dei residui passivi perenti a fine esercizio ammonta a 10,2 milioni, pari al 13,46 per cento della consistenza totale dei residui stessi, per contro le somme reclamate nel corso dell'esercizio ammontano a 5,878 milioni (5,877 milioni pagamenti eseguiti).

Dal confronto dei predetti dati, dunque, emergono economie di spesa sul fondo residui perenti per 4,3 milioni di euro, importo in forte crescita (+ 82 per cento) rispetto all'esercizio precedente, in cui l'ammontare delle stesse economie è stato di 0,8 milioni.

Con riguardo all'esercizio 2017, l'Amministrazione regionale ha apportato in corso d'anno variazioni di bilancio per euro 315.143,00, importo fortemente ridotto (non solo in valore assoluto, ma anche in misura percentuale) rispetto all'anno 2016. Se, infatti, per il 2016 sembrava che la Regione avesse parametrato il valore del fondo residui perenti a quello delle somme effettivamente reclamate aumentato di un margine prudenziale, come più volte suggerito da questa Sezione⁷⁰, nell'esercizio 2017, invece, tornano nuovamente a crescere la percentuale di copertura in sede di rendiconto (+ 6,11 per cento) e il differenziale tra la consistenza del fondo e le somme reclamate. Nonostante questo trend in crescita, il valore della consistenza del fondo al 31 dicembre 2017 risulta ancora ragionevolmente contenuto e coerente con le somme mediamente reclamate nei precedenti esercizi. Si auspica per il futuro, in linea di continuità con i suddetti esercizi, una gestione oculata e parametrata alle reali esigenze di utilizzo.

1.8. Le entrate da alienazione di beni

Annualmente il Consiglio regionale aggiorna il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, elenco dei beni immobili considerati non più strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali della Regione (v. par. 1). I beni compresi in tale prospetto sono valutati come cedibili secondo il principio generale in materia di scelta dell'altro contraente da parte delle pubbliche amministrazioni, ossia quello della gara competitiva. Dei 67 beni immobili presenti in detta elencazione, allegata al bilancio di previsione⁷¹, al fine della stima del valore

⁷⁰ Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, deliberazione, 8 luglio 2015, n. 15, "Relazione sul bilancio di previsione della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'esercizio finanziario 2015", par. 4 e deliberazione, 29 dicembre 2016, n. 10, "Relazione sul bilancio di previsione della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'esercizio finanziario 2016", par. 3.1.

⁷¹ Regione Valle d'Aosta, bilancio di previsione 2018-2020, allegato pagg. 73-77.

da iscrivere a bilancio nel titolo 4 "Entrate in conto capitale", tipologia 400 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali", ne sono stati considerati solamente quattro. La valutazione preventiva complessiva dell'introito ricavabile dall'alienazione di questi cespiti è di euro 2.533.277,00.

La Regione, in merito alla tematica in argomento, ha chiarito che "l'importo complessivo del valore a base d'asta degli immobili da porre in vendita è oltre i 16 milioni di euro, ma in considerazione del mercato attualmente non particolarmente favorevole, del mancato interesse verso molti degli immobili inseriti in elenco e dei tempi necessari all'espletamento delle gare, si prevede che molti immobili rimarranno invenduti. In via prudenziale, nel bilancio di previsione, vengono inseriti importi che si riescano a garantire".

Nel prospetto che segue, si evidenzia lo stato di attuazione del procedimento di cessione, alla data del 2 ottobre 2018, come rappresentato dall'Amministrazione:

Anno 2018 - Elenco gare svolte							
Comune	Indirizzo	Denominazione	Estremi catastali	Prezzo a base d'asta	GARA	Previsione di bilancio anno 2018	Note
AOSTA	Via Porta Pretoria	Palazzo Ansermin	Catasto fabbricati F. 40 n. 281 subb. 6, 7, 12, 16, 18, n. 284 subb. 1, 4, 5, 7 n. 285 sub 4, n. 286 subb. 5, 10, 12, 13 n. 313 sub. 2 e n. 319 sub. 3 SUDDIVISO IN LOTTI	€ 1.501.100,00	DESERTA		
VERRES	Località Ferrière	Centralina "ex Alluver"	Fg. 6 n. 1606 oltre ai terreni attraversati della condotta forzata realizzata parte su terreni di proprietà regionale (Fg. 6 nn. 539, 540, 724, 1606, parte su terreni Beni Comuni Censibili (Fg. 6 nn. 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, tutti originati da mappali di proprietà regionale) e parte a titolo di servitù consolidate (non formalizzate) su terreni di terzi (fg. 6 nn. 192, 543, 1174, 1175, 1176, 1605)	€ 450.000,00	€ 2.397.000,00		
PRE-SAINT-DIDIER	Località Basamento dello Julaz	Terreni e diruti	Catasto terreni censiti al foglio 29 nn. 18, 19, 20 e 21 graffiati insieme	€ 10.000,00	€ 300.000,00		
PONT-SAINT-MARTIN	Località Boschi	Vigneto	Catasto terreno F. 1 n. 47 di mq. 3209	€ 24.067,50	€ 24.067,50		Vendita in fase di approvazione
				€ 1.985.167,50	€ 2.721.067,50	€ 1.500.000,00	

Fonte: dati Regione Valle d'Aosta.

In merito alla destinazione di tali entrate, in risposta alla domanda 3.13 del questionario, la Regione ha rappresentato che è stato disposto, seppur senza l'apposizione di un vincolo formale, che tali entrate siano utilizzate secondo le finalità di legge (copertura di spese di investimento, riduzione del debito, altre finalità tassativamente indicate) e in particolare per la copertura delle spese per investimenti.

La Sezione, con nota del 14 settembre 2018, n. 1037, ha chiesto chiarimenti in merito, richiesta alla quale la Regione ha risposto⁷² in questi termini: *“Non si è ritenuto vincolare nel bilancio di gestione le entrate in questione ad uno specifico intervento di investimento, in ossequio al principio dell’unità del bilancio, anche considerando l’esiguità dell’importo di tale tipologia di entrate rispetto al complesso degli investimenti finanziati con il margine corrente. Si ritiene che quanto sopra permetta di assicurare l’effettiva destinazione, a consuntivo, delle entrate in parola a investimenti.”*

Per quanto riguarda gli interventi programmati per le spese di investimento e il loro finanziamento per l’anno 2018, nella nota integrativa⁷³ l’Amministrazione ha presentato il seguente prospetto:

MARGINE CORRENTE 2018 RISULTANTE DA PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI			63.629.059,41
ENTRATE TITOLO 4 al netto di:			41.078.554,94
-	quelle relative per rimborso prestiti (4.02.06)		207.100,00
-	Altri trasferimenti in c/capitale (4.03) già sommati nel calcolo del margine corrente		1.697.712,08
			<u>39.173.742,86</u>
ENTRATE TITOLO 5			25.000,00
ENTRATE TITOLO 6			-
totale copertura finanziaria investimenti			<u>102.827.802,27</u>
STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI al netto di			197.359.421,50
-	Altri trasferimenti in c/capitale (2.04) già detratti nel calcolo margine corrente		27.630.347,00
			169.729.074,50
-	già coperti da FPV		50.513.860,67
-	già coperti da utilizzo avanzo presunto per spese di investimento		16.387.411,56
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 2018 A CUI DARE COPERTURA			<u>102.827.802,27</u>

Fonte: bilancio di previsione della Regione Valle d’Aosta 2018-2020.

Dall’analisi si evince che il totale degli investimenti iscritti a bilancio, al netto degli altri trasferimenti in conto capitale, è di euro 169.729.074,50, finanziati con le modalità che seguono:

⁷² Regione Valle d’Aosta, Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, nota 19 settembre 2018, n. 11180.

⁷³ Regione Valle d’Aosta, bilancio di previsione 2018-2020, nota integrativa pag. 7.

- euro 50.513.860,67 dal fondo pluriennale vincolato;
- euro 16.387.411,56 dall'avanzo presunto;
- euro 63.629.059,41 dal margine corrente;
- euro 39.173.742,86 dalle entrate dal titolo 4 - Entrate in conto capitale;
- euro 25.000,00 dalle entrate del titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie.

Nell'ambito delle entrate del titolo 4 sono ricompresi gli stanziamenti effettuati a titolo di entrate da alienazioni di beni per un importo pari a euro 2.533.277,00, circostanza da cui si evince l'intenzione della Regione di destinare tali fondi alla copertura delle spese per investimenti da sostenere durante l'esercizio 2018.

1.9. Le società partecipate

Per quanto riguarda gli organismi partecipati, direttamente o indirettamente, dalla Regione (Sezione V del questionario), si rimanda ai pareri e alle relazioni deliberati da codesta Sezione di controllo⁷⁴ e si segnala che, come previsto dal programma delle attività dell'anno 2018⁷⁵, altre relazioni, specificamente in materia di società partecipate, sono in fase di elaborazione⁷⁶. In questa sede ci si limiterà, dunque, ad analizzare l'istituto del fondo perdite società partecipate nella sua composizione e nel suo ammontare complessivo.

1.9.1. Il Fondo perdite società partecipate

Il fondo perdite società partecipate, introdotto dall'art. 1, commi 550 e ss., l. n. 147/2013⁷⁷, ha trovato conferma nell'articolo 21, d.lgs. n. 175/2016⁷⁸; le citate disposizioni normative disciplinano le procedure contabili che le pubbliche amministrazioni comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, l. n. 196/2009⁷⁹ (il c.d. "elenco Istat"), devono adottare qualora un

⁷⁴A titolo meramente esemplificativo: Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, deliberazione 14 luglio 2017, n. 7, deliberazione 24 novembre 2017, n. 15, deliberazione 22 giugno 2018, nn. 8 e 9, deliberazione 27 luglio 2018, n. 13, deliberazione 30 gennaio 2019, n. 2.

⁷⁵Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, deliberazione 30 gennaio 2018, n. 1.

⁷⁶A titolo meramente esemplificativo: controllo sulla legittimità e sulla regolarità della gestione speciale della società Finaosta spa.

⁷⁷L. 27 dicembre 2013, n. 147, ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)").

⁷⁸D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica").

⁷⁹L. 31 dicembre 2009, n. 196, ("Legge di contabilità e finanza pubblica").

organismo da esse partecipato presenti un risultato d'esercizio negativo non immediatamente ripianato. Nel caso predetto, è previsto - al fine di preservare gli equilibri e l'attendibilità del bilancio - l'obbligo per l'ente partecipante di provvedere, in sede di bilancio preventivo dell'anno successivo, ad un accantonamento all'apposito "fondo perdite società partecipate", in misura proporzionale alla quota di partecipazione⁸⁰.

Nello specifico, il predetto art. 21, al comma 1, dispone, a regime (a partire dal 2018), che l'accantonamento sia pari al 100 per cento del risultato negativo non immediatamente ripianato, tenuto conto della quota di partecipazione dell'ente.

Fatti salvi i casi di ripianamento di perdita, dismissione della partecipazione e messa in liquidazione del soggetto partecipato, l'ammontare accantonato in sede di bilancio di previsione confluisce a rendiconto nell'apposita componente dell'avanzo di amministrazione. In materia, l'Amministrazione ha risposto alla domanda 3.10 del citato questionario, sostenendo di aver accantonato sul fondo in esame quote congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti dagli organismi partecipati dalla Regione. In relazione a ciò, l'Amministrazione stessa, in occasione del ricevimento della nota istruttoria 12 marzo 2018, prot. n. 445 di questa Sezione, volta ad acquisire l'elenco analitico delle società partecipate nonché elementi utili circa la determinazione del fondo in esame in relazione al bilancio di previsione 2017/2019, ha provveduto ad anticipare tali dati anche per il bilancio previsionale 2018/2020.

In risposta alla nota citata, è pervenuto il seguente prospetto relativo alle quattro società (una a partecipazione diretta e tre a partecipazione indiretta) che, nel 2016, hanno presentato un risultato d'esercizio negativo⁸¹ e per le quali, conseguentemente, è scattato l'obbligo di accantonamento nel citato fondo:

⁸⁰ Tali accantonamenti vengono iscritti nella missione 20 ("Fondi e accantonamenti", programma 3 "Altri fondi").

⁸¹ Regione Valle d'Aosta, Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, nota del 21 marzo 2018, n. 3571.

	Società partecipate dalla Regione dirette/indirette	Quota di partecipazione al 31.12.2017	Perdita d'esercizio dell'ultimo bilancio disponibile	Perdita ripianata	Perdita non ripianata	Accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione della Regione	Note
DIRETTE	CASINO'	99,96%	-48.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
	AVDA	49,00%	CHIUSO IN UTILE esercizio 2016		CHIUSO IN UTILE esercizio 2016	0,00	Il bilancio relativo all'esercizio 2016 è stato impugnato, mentre i bilanci dei precedenti esercizi hanno chiuso in perdita
	RAV	42,00%	-4.349.495,00		-4.349.495,00	-1.826.787,90	
INDIRETTE	FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO	68,72%	CHIUSO IN UTILE esercizio 2015/2016		CHIUSO IN UTILE esercizio 2015/2016	0,00	In sede di approvazione della l.r. di stabilità 2018-2020 non era disponibile il bilancio relativo all'esercizio 2016/2017. Il bilancio è stato approvato in data 26/10/2017 con un utile di euro 614.041
	MONTEROSA	88,07%				0,00	In sede di approvazione della l.r. di stabilità 2018-2020 non era disponibile il bilancio relativo all'esercizio 2016/2017. Il bilancio è stato approvato in data 27/10/2017 con un utile di euro 633.939
	SIMA	49,00%	-468.137,00		-468.137,00	-229.387,13	
	STRUTTURA VALLE D'AOSTA	100,00%	-7.522.065,00		-7.522.065,00	-7.522.065,00	
	COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE	92,47%	CHIUSO IN UTILE esercizio 2015/2016		CHIUSO IN UTILE esercizio 2015/2016	0,00	In sede di approvazione della l.r. di stabilità 2018-2020 non eradisponibile il bilancio relativo all'esercizio 2016/2017. Il bilancio è stato approvato in data 05/02/2018 con un utile di euro 357.032
	VALFIDI	2,62%	-684.950,00		-684.950,00	-17.945,69	
TOTALE FONDO						-9.596.185,72	

Fonte: dati Regione Valle d'Aosta.

Dall'esame dei dati pervenuti discendono considerazioni di diversa natura e valenza:

- per quanto riguarda la società Casinò de la Vallée, risulta corretto non aver effettuato alcun accantonamento ai sensi del d.lgs. 175/2016, articolo 21, comma 1, in quanto in data 18 febbraio 2017 sono state ripianate, tramite riduzione del capitale sociale, la perdita dell'esercizio 2016 e parte delle perdite portate a nuovo negli esercizi precedenti;

- per quanto riguarda le società Rav, Sima, Struttura Valle d'Aosta e Valfidi, l'Amministrazione ha correttamente applicato la normativa e provveduto coerentemente ad effettuare l'accantonamento;

- per quanto riguarda le società Courmayeur Mont Blanc funivie e Funivie Piccolo San Bernardo, avendo entrambe chiuso l'esercizio 2015/2016 in utile, non è stato necessario procedere ad alcun accantonamento. Si osserva, tuttavia, che gli importi indicati nel prospetto, nella colonna note, non sono corretti in quanto si riferiscono al risultato d'esercizio 2016/2017 e non, come prescritto, all'esercizio 2015/2016;

- per quanto riguarda Monterosa spa, invece, si riscontra un'errata quantificazione del fondo perdite società partecipate. In effetti, l'Amministrazione ha ritenuto di non effettuare accantonamenti in quanto l'esercizio 2016/2017 ha chiuso in utile (euro 633.939,00), tuttavia il risultato da considerare ai fini dell'accantonamento in oggetto è quello dell'esercizio

2015/2016 (euro - 980.750,00), in linea di continuità con il metodo utilizzato nel bilancio preventivo 2017-2019, bilancio in cui era stato utilizzato il risultato d'esercizio 2014/2015;

- in ultimo e per completezza della trattazione, seppur l'importo risulti essere non significativo, si osserva che l'Amministrazione avrebbe dovuto accantonare ulteriori euro 573,50 a fronte della perdita d'esercizio registrata della società Air Vallée, partecipata indirettamente tramite Finaosta spa, nell'annualità 2016.

A livello complessivo, dunque, l'Amministrazione avrebbe dovuto accantonare a fondo perdite società partecipate euro 10.460.505,74, a fronte di un importo effettivo di euro 9.596.185,72.

Sebbene la quantificazione del fondo sia risultata inferiore a quanto previsto dalla normativa, si rileva che, nel corso dell'esercizio 2018, l'Amministrazione non ha avuto l'esigenza di attingere risorse da tale riserva al fine di coprire le perdite subite dalle proprie partecipate.

PARTE TERZA

1. Gli atti successivi al bilancio di previsione

I valori del bilancio di previsione finora descritti sono stati oggetto di variazioni durante il corso del 2018 per effetto di leggi e di delibere della Giunta regionale, che vengono descritte nei paragrafi successivi.

1.1. La d.g.r. n. 60/2018

In conformità al dettato del d.lgs. n. 118/2011 (v., in particolare, art. 42, comma 9⁸²), la Regione, con d.g.r. n. 60/2018⁸³, ha verificato “l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate”. La medesima deliberazione ha altresì approvato il nuovo prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto, che riporta i seguenti valori:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	-121.595.815,56
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	194.857.745,10
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	1.477.767.800,05
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	1.465.698.305,70
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	3.205.470,64
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017	713.373,13
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	82.839.326,38
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 (1)	53.919.150,76
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017(2)	28.920.175,62

Fonte: dati Regione Valle d'Aosta - d.g.r. n. 60/2018.

⁸² D.lgs. n. 118/2011, art. 42, comma 9: “Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato”.

⁸³ D.g.r. 29 gennaio 2018, n. 60 (Verifica dell'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente 2017, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate, approvazione dell'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 dimostrativo del risultato di amministrazione presunto e approvazione di variazioni al bilancio per il triennio 2018-2020).

Più precisamente, risultano:

- FPV a inizio esercizio 2017 pari a euro 194.857.745,10;
- saldo della gestione di competenza (accertamenti – impegni) pari a euro 12.069.494,35;
- saldo della gestione dei residui (somma algebrica delle variazioni dei residui attivi e passivi) pari a -2.492.097,51 euro;
- FPV a fine esercizio 2017 pari a euro 53.919.150,76;

con un risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017 rideterminato in euro 28.920.175,62 (contro -35.902.324,32 euro, calcolato in sede di previsione).

Le parti accantonate, vincolate e destinate agli investimenti non risultano invece modificate rispetto a quanto evidenziato nel prospetto riportato nel bilancio di previsione. Alla luce dei nuovi dati, la “parte disponibile” è pari a -92.332.024,54 euro.

In allegato alla delibera è riportato l’aggiornamento dell’elenco delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

1.2. La variazione di bilancio a seguito della manovra di bilancio dello Stato 2018: l.r. n. 4/2018

Come già detto nella parte prima - par. 1.1.2, in conseguenza del disposto normativo di cui all’art. 1, comma 841, l. n. 205/2017 e della d.g.r. n. 1853/2017, la Regione, con l.r. n. 4/2018, ha provveduto alla necessaria variazione di bilancio che prevede la rideterminazione dei contributi al risanamento come da prospetto che segue:

TABELLA 2: Concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica in termini di trattenute dalle partecipazioni L.R. n. 4 / 2018			
	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	DL 2018-2020	DL 2018-2020	DL 2018-2020
Contributo DL 201/2011, Art. 13, c. 17 - COMUNI - IMU (importo stimato) - Capitolo U0022322	32.468.441,63	32.468.441,63	32.468.441,63
Contributo DL 201/2011, Art. 28, c. 3	44.723.730,90	44.723.730,90	44.723.730,90
Contributo DL 95/2012, Art. 18, c. 3	144.326.970,22	144.326.970,22	144.326.970,22
Legge di stabilità 2014 Art. 1 c. 526 - Legge 147/2013	6.925.000,00	-	-
Legge di stabilità 2015 Art. 1 c. 400 - Legge 190/2014	10.000.000,00	-	-
Contributo L 147/2013 Art. 1 c. 481 (importo stimato)	82.957,47	1.296.493,00	1.296.493,00
Totale importo lordo "a legislazione vigente" secondo la pretesa statale ante approvazione della Legge 205/2017	238.527.100,22	222.815.635,75	222.815.635,75
Riduzione del contributo Art. 1, c. 841 Legge 205/2017	- 45.000.000,0	- 100.000.000,0	- 120.000.000,0
A) Totale importo netto "a legislazione vigente" secondo la pretesa statale	193.527.100,2	122.815.635,8	102.815.635,8
B) Iscritto in legge di stabilità regionale 2017-2019 (Art. 1 l.r. 24/2016)	94.200.130,00	94.200.130,00	94.200.130,00
C) = A) - B) Somme accantonate con la Deliberazione 1853/2017 di approvazione del bilancio finanziario gestionate e oggetto della variazione di bilancio approvata con l.r.	99.326.970,22	28.615.505,75	8.615.505,75
Importo stanziato nel Capitolo U0017460	161.058.658,59	90.347.194,12	70.347.194,12

Fonte: dati Regione Valle d’Aosta.

L'Amministrazione ha altresì precisato che *“nella determinazione del contributo complessivo della previsione per le annualità 2019 e 2020, di cui alla detta Tabella 2, si è tenuto conto della cessazione, a decorrere dal 2019, dei contributi richiesti alla Regione ai sensi degli articoli 1, comma 526, della legge 147/2013 e 1, comma 400, della legge 190/2014”*.

Con tale atto, l'Amministrazione ha provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio dirette ad assicurare il rispetto dell'equilibrio finanziario in conseguenza del maggiore contributo della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica.

In dettaglio, la l.r. n. 4/2018, al fine di dare copertura ai maggiori accantonamenti pari a euro 99.326.970,22 per l'anno 2018, a euro 28.615.505,22 per l'anno 2019 e a euro 8.615.505,75 per l'anno 2020, prevede variazioni sia a titolo di maggiori entrate, sia a titolo di riduzioni di spesa (storni tra stanziamenti di bilancio).

Quanto alle prime, la Regione ha previsto per il 2018 variazioni in aumento per euro 45.464.000,00 così dettagliate:

- acquisizione di disponibilità residue presenti su alcuni fondi di rotazione istituiti presso Finaosta s.p.a. per complessivi euro 20.900.000;
- acquisizione di dividendi distribuiti dalle società partecipate per complessivi euro 21.964.000,00;
- sovracanonî riservati dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) per complessivi euro 2.600.000,00.

Con riguardo alle modalità di copertura di spese regionali tramite i fondi delle gestioni fuori bilancio poste in capo a Finaosta s.p.a., la Sezione ha già espresso le proprie valutazioni critiche in sede di Relazione sul bilancio di previsione della Regione 2017-2019⁸⁴. Nel caso di specie, la predetta somma pari a euro 20.900.000,00, necessaria ai fini del maggior accantonamento, non può propriamente qualificarsi quale maggiore entrata ai sensi del combinato disposto dell'art. 81, Cost., e dell'art. 17, lett. c), l. n. 196/2009, tant'è che l'art. 2, comma 2, l.r. n. 4/2018, configura i suddetti introiti quali *“riacquisizioni”*, in quanto di fatto già risorse regionali.

⁸⁴ Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, *Relazione sul bilancio di previsione della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per gli esercizi finanziari 2017-2019*, giugno 2018, pagg. 43-48 – Deliberazione 6 luglio 2018, n. 10.

Quanto alle riduzioni di spesa, l'Amministrazione ha previsto storni tra stanziamenti di bilancio così dettagliati:

per il 2018, complessivi euro 53.862.970,22;

per il 2019, complessivi euro 28.615.505,75;

per il 2020, complessivi euro 8.615.505,75.

La tabella 8 evidenzia le sopracitate riduzioni di spesa, in termini di storni a favore della missione 20, "Fondi e accantonamenti", ripartite sulle varie missioni.

Tab. 8

Missioni	STORNI 2018		STORNI 2019		STORNI 2020	
01	4.482.373,75	8,32%	3.080.000,00	10,76%	6.309.505,75	73,23%
02	500.000,00	0,93%	-	0,00%	-	0,00%
04	1.360.289,81	2,53%	720.000,00	2,52%	- 280.000,00	-3,25%
05	2.636.811,18	4,90%	1.374.805,05	4,80%		0,00%
06	65.000,00	0,12%	463.000,00	1,62%	-	0,00%
07	223.000,00	0,41%	939.211,70	3,28%	-	0,00%
08	50.000,00	0,09%	20.000,00	0,07%	-	0,00%
09	7.448.600,00	13,83%	2.400.000,00	8,39%	-	0,00%
10	3.585.000,00	6,66%	4.885.333,00	17,07%	-	0,00%
11	2.488.766,94	4,62%	282.000,00	0,99%	-	0,00%
12	940.000,00	1,75%	220.000,00	0,77%	-	0,00%
13	6.060.000,00	11,25%	545.000,00	1,90%	-	0,00%
14	3.095.339,96	5,75%	3.850.000,00	13,45%	200.000,00	2,32%
15	1.600.151,20	2,97%	-	0,00%	-	0,00%
16	5.289.375,00	9,82%	2.500.000,00	8,74%	-	0,00%
17	3.449.228,46	6,40%	3.436.000,00	12,01%	2.386.000,00	27,69%
18	500.000,00	0,93%	2.750.156,00	9,61%	-	0,00%
20	10.089.033,92	18,73%	1.150.000,00	4,02%	-	0,00%
TOT	53.862.970,22	100,00%	28.615.505,75	100,00%	8.615.505,75	100,00%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Valle d'Aosta.

Da un'analisi dei dati sopra riportati e dei dettagli delle variazioni al bilancio finanziario gestionale 2018-2020, forniti dalla Regione in sede istruttoria, risulta che:

per il 2018, le maggiori riduzioni di spesa – esclusi gli storni interni sulla missione 20, "Fondi e accantonamenti" – sono state poste a carico delle missioni

- 09, "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", per euro 7.448.600,00.
- 13, "Tutela della salute", per euro 6.060.000,00;
- 16, "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", per euro 5.289.375,00;

- 01, "Servizi istituzionali generali e di gestione", per euro 4.482.373,75;

per il 2019, le maggiori riduzioni di spesa sono state poste a carico delle missioni

- 10, "Trasporti e diritto alla mobilità", per euro 4.885.333,00;

- 14, "Sviluppo economico e competitività", per euro 3.850.000,00;

- 17, "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", per euro 3.436.000,00;

per il 2020, le maggiori riduzioni di spesa sono state poste a carico delle missioni

- 01, "Servizi istituzionali generali e di gestione", per euro 6.309.505,75;

- 17, "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", per euro 2.386.000,00.

Con riguardo al taglio di euro 6.060.000,00 sulla missione 13, "Tutela della salute", per il 2018, destano preoccupazioni le riduzioni dei finanziamenti al Servizio sanitario regionale e, in particolare, i tagli operati ai contributi agli investimenti all'azienda USL (programma 05, "Investimenti sanitari"), per euro 4.900.000,00, e ai trasferimenti correnti all'azienda medesima (programma 01, "Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA"), per euro 1.000.000.

Analogamente, la Sezione esprime perplessità circa la contrazione degli stanziamenti per euro 4.885.333,00, operato sulla missione 10, "Trasporti e diritto alla mobilità", per il 2019. In particolare, si evidenzia il taglio pari a euro 3.370.000,00 registrato con riferimento al trasporto ferroviario (programma 01, "Trasporto ferroviario").

1.3. La d.g.r. n. 890/2018

Con l'approvazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, avvenuta nell'ambito del rendiconto 2017 della Regione⁸⁵, è stata determinata la parte vincolata del risultato di amministrazione, pari a euro 53.729.222,35. Di tale ammontare, euro 27.844.975,40 risultano già iscritte nel bilancio di previsione 2018-2020 attraverso l'applicazione dell'avanzo presunto.

⁸⁵ L.r. 1° agosto 2018, n. 8 (Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'esercizio finanziario 2017).

Pertanto, con la d.g.r. n. 890/2018⁸⁶, la Regione ha provveduto alla reiscrizione nei capitoli di spesa del bilancio di previsione 2018/2020 delle ulteriori somme a destinazione vincolate, pari a euro 25.884.246,95. In contropartita è stato iscritto il medesimo ammontare nel capitolo di entrata relativo all'avanzo di amministrazione.

Come emerge dalla tabella 9, le maggiori reiscrizioni hanno riguardato le seguenti missioni:

- 20, "Fondi e accantonamenti", per euro 19.000.000,00;
- 14, "Sviluppo economico e competitività", per euro 2.062.128,26;
- 09, "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", per euro 1.133.087,40.

Tab. 9

REISCRIZIONI 2018	Missioni		
	01	395.422,85	1,53%
	02	-	0,00%
	04	350.682,83	1,35%
	05	262.213,00	1,01%
	06	-	0,00%
	07	12.090,43	0,05%
	08	536.851,98	2,07%
	09	1.133.087,40	4,38%
	10	40.932,85	0,16%
	11	52.756,60	0,20%
	12	890.526,41	3,44%
	13	463.528,95	1,79%
	14	2.062.128,26	7,97%
	15	374.032,79	1,45%
	16	300.591,94	1,16%
	17	-	0,00%
	18	-	0,00%
	19	9.400,66	0,04%
	20	19.000.000,00	73,40%
TOT	25.884.246,95	100,00%	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati d.g.r. n. 890/2018.

⁸⁶ D.g.r. 23 luglio 2018, n. 890 (Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2018-2020, per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione).

1.4. La legge di assestamento: l.r. n. 9/2018

In data 26 novembre 2018 è stata approvata la l.r. n. 9 – legge di assestamento al bilancio di previsione in analisi. L'avvenuta approvazione del rendiconto 2017 rende infatti necessarie alcune variazioni dei valori precedentemente iscritti sul bilancio, dei quali di seguito si dà conto.

I residui attivi e passivi approvati in termini presunti nel bilancio di previsione vengono rideterminati in conformità ai dati definitivi risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2017; pertanto, i residui attivi ammontano a euro 114.031.598,88, mentre quelli passivi sono pari a euro 192.233.494,86 (art. 3).

Il fondo di cassa iniziale, già iscritto in termini presunti per euro 190.000.000, è aumentato di euro 73.872.922,54, in conformità al fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017 (art. 4).

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 è quantificato all'art. 5 e ammonta a euro 29.322.756,15. Su tale valore incidono la parte vincolata, pari a euro 53.729.222,35, e quella accantonata, pari a euro 35.597.211,06, e, pertanto il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2017 risulta pari a euro 60.003.677,26. Sulla base dei risultati del rendiconto 2017, è emerso che l'ammontare complessivo delle quote vincolate, pari come detto a euro 53.729.222,35, non può essere interamente coperto dal risultato di amministrazione, in quanto quest'ultimo risulta utilizzabile solo per euro 23.615.307,53. Pertanto, rimane una quota da coprire pari a 30.113.914,82: il finanziamento di tale quota viene effettuato attraverso la riduzione di pari importo del Fondo eccedenza entrate pluriennali reimputate (missione 20 – programma 03); in contropartita viene ridotta l'iscrizione dell'utilizzo dell'avanzo nella parte entrata del bilancio.

Con la legge in esame vengono modificati ulteriormente gli stanziamenti fissati in sede di approvazione della legge di bilancio.

Le variazioni in parte entrata sono le seguenti:

- per il 2018, come già detto, è stata ridotta l'iscrizione dell'utilizzo dell'avanzo per euro 30.113.914,82; si rileva inoltre un incremento delle entrate del titolo 4, "Entrate in conto capitale", per euro 4.205.830,84, compensato con una riduzione del fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale;
- per il 2019 si rileva una riduzione degli stanziamenti per euro 1.140.000,00 dovuta, da un lato, da un incremento delle entrate del titolo 1, "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva

e perequativa”, per euro 300.000,00, e, dall’altro lato, dalla riduzione delle entrate del titolo 6, “Accensione prestiti”, per effetto della revoca dell’autorizzazione a contrarre mutui con l’Istituto Credito Sportivo (art. 16);

- per il 2020 si rileva un incremento degli stanziamenti per euro 1.100.000,00, derivante da un aumento delle entrate del titolo 1, “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”.

Le modifiche degli stanziamenti sulla parte spesa sono schematizzate nella tabella seguente.

Tab. 10

Missioni	VARIAZIONI 2018	VARIAZIONI 2019	VARIAZIONI 2020
01	- 1.040.451,80	- 161.219,00	- 357.203,80
02	-	-	-
03	-	-	-
04	- 700.000,00	-	-
05	57.886,00	167.259,00	357.203,80
06	- 55.000,00	- 1.115.000,00	1.085.000,00
07	435.500,00	-	-
08	400.000,00	-	-
09	825.520,00	-	-
10	- 577.334,96	- 40.000,00	-
11	177.660,70	8.600,00	-
12	638.820,02	15.000,00	15.000,00
13	661.500,00	-	-
14	- 3.010.000,00	-	-
15	- 255.414,00	-	-
16	2.645.000,00	-	-
17	-	-	-
18	-	-	-
19	- 32.500,00	- 14.640,00	-
20	- 30.026.579,86	-	-
50	- 258.520,92	-	-
TOT	- 30.113.914,82	- 1.140.000,00	1.100.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati l.r. n. 9/2018.

Nell’ambito delle variazioni intervenute nella Missione 1, si segnala che, per quanto riguarda il Programma 10 – Risorse umane, si verifica una riduzione pari a euro 364.394,81 nel 2018 e euro 8.600,00 nel 2019.

Le modifiche apportate dalla legge in esame sul bilancio di previsione hanno determinato la variazione dei valori riportati in alcuni prospetti che sono stati precedentemente descritti (v. parte seconda - par. 1. e 1.1). Dagli allegati alla l.r. n. 9/2018 risulta che:

- sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per euro 851.939,01, ai sensi dell'art. 73, comma 1. lett. a) e e), d.lgs. n. 118/2011⁸⁷. Del predetto importo euro 25.412,27 derivano da sentenze esecutive, mentre euro 826.526,74 sono relativi ad acquisizioni di beni e servizi effettuati in assenza del preventivo impegno di spesa (allegati A e B);
- il nuovo prospetto dimostrativo del perseguimento degli equilibri di bilancio (allegato H), evidenzia saldi positivi di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali nei seguenti importi:
 - euro 27.260.233,38 per la competenza 2018,
 - euro 60.887.189,85 per la competenza 2019,
 - euro 129.848.569,78 per la competenza 2020;
- l'allegato I espone gli equilibri di bilancio in termini di cassa. Dallo stesso risulta che:
 - l'equilibrio di parte corrente è pari a euro 71.071.689,09, utilizzabile ai fini della copertura degli investimenti pluriennali,
 - l'equilibrio di parte capitale è pari a euro -2.364.652,64,
 - l'equilibrio finale risulta quindi pari a euro 68.707.036,45;
- il Fondo pluriennale vincolato (FPV), a seguito delle operazioni di assestamento, per la parte appostata tra le entrate ammonta a euro 156.348.270,41 per il 2018, euro 29.762.618,87 per il 2019 e euro 7.992.446,45 per il 2020, mentre con riferimento alla spesa ammonta a euro 29.762.618,87 per il 2018, euro 7.992.446,45 per il 2019 e euro 567.041,01 per il 2020.

L'importo di euro 29.762.618,87 è tratto dal quadro generale riassuntivo (allegato G) ma differisce da quello del prospetto "composizione per missioni e programmi del FPV dell'esercizio 2018" (allegato J) dove è riportato l'importo di euro 29.768.338,87. In esito alla richiesta di chiarimenti è emerso che la differenza di euro 5.720,00 è dovuta ad un problema informatico. Infatti, a seguito dell'adozione del Provvedimento dirigenziale

⁸⁷ D.lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1: "Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b); d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa".

n. 5487/2018⁸⁸ non vi è stato il contestuale aggiornamento dei dati riportati nei predetti allegati alla legge di assestamento.

Anche in questa sede, la Sezione rileva la mancata valorizzazione, nell'allegato J, della parte relativa all'eventuale alimentazione nella competenza di ciascun anno del triennio indicato, come già affermato nella parte seconda di questa relazione al par. 1;

- il prospetto di disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi (allegato K) riporta un totale complessivo di euro 274.616.289,76 nel 2018, euro 269.251.286,40 nel 2019 e euro 274.912.114,21 nel 2020. Rispetto ai dati riportati nello stesso schema in sede di bilancio preventivo si rilevano i seguenti differenziali: euro + 185.914,88 per il 2018, euro - 1.513.232,20 per il 2019 e euro + 317.356,61 per il 2020;
- nell'allegato L (nota integrativa all'assestamento del bilancio) è riportato il prospetto aggiornato in cui vengono illustrate le modalità di copertura degli investimenti 2018. Da quest'ultimo risulta che il totale degli investimenti, al netto degli altri trasferimenti in conto capitale, si attesta a euro 256.054.484,61 così finanziati:
 - euro 146.574.709,51 - FPV,
 - euro 20.127.186,98 - avanzo,
 - euro 30.748.353,93 - margine corrente,
 - euro 58.029.234,19 - entrate titolo 4 (l'importo dello stanziamento effettuato a titolo di entrate da alienazione di beni non è variato nell'ambito della norma in esame),
 - euro 25.000,00 - entrate titolo 5,
 - euro 550.000,00 - entrate titolo 6.

Anche il calcolo della quota consolidata del saldo positivo di parte corrente risulta modificato. Infatti, essendo stato approvato il rendiconto 2017, la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza degli ultimi tre esercizi rendicontati (2015, 2016 e 2017) è divenuto pari a euro 124.482.628,25.

L'allegato alla legge di assestamento evidenzia che, come già detto (v. parte seconda - par. 1), il saldo di parte corrente risultante dal prospetto degli equilibri (allegato al bilancio di previsione) è pari a euro 74.364.687,90 per il 2019 e a euro 137.812.075,33 per

⁸⁸ PD n. 5487 in data 12 ottobre 2018 "Approvazione dell'acquisto di servizi ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera A) del d.lgs. 50/2016 per la realizzazione di iniziative formative contenute nel piano di formazione continua per il personale socio-sanitario, socio-assistenziale e socio-educativo per l'anno 2018, approvato con DGR n. 435/2018 e integrato con DGR n. 1062/2018. Cronoprogramma di esigibilità. Impegno di spesa."

il 2020. Il valore del 2019, essendo inferiore alla media del su indicato triennio, costituisce la quota consolidata del margine corrente a copertura degli investimenti per il 2019, mentre per il 2020 la medesima è pari alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza degli ultimi tre esercizi rendicontati. L'Amministrazione, secondo le indicazioni del già richiamato punto 5.3 del principio contabile applicato n. 4/2, d.lgs. n. 118/2011, evidenzia altresì la quota consolidata relativa al periodo 2021-2027, pari a euro 124.482.628,25 per ogni singola annualità.

La Sezione ritiene che, ai fini del calcolo della quota consolidata in fase di assestamento, debbano essere utilizzati i valori del nuovo prospetto degli equilibri (allegato H). In merito, in seguito ad interlocuzioni con gli uffici regionali, gli stessi, preso atto dell'errore rilevato, hanno fornito il seguente prospetto contenente i dati coerenti:

MEDIA DEL MARGINE CORRENTE DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI			
	2015	2016	2017
saldo corrente di competenza	119.617.649,09	131.748.772,82	122.081.462,84
media del triennio	124.482.628,25		
La quota consolidata del saldo di parte corrente utilizzabile per la copertura di spese di investimento risulta pertanto così determinata:			
	2018	2019	2020
Saldo di parte corrente risultante dal prospetto degli equilibri (dati assestati)	30.748.353,93	60.887.189,85	129.848.569,78
Media del saldo corrente di competenza del triennio 2015/17	124.482.628,25		
Minor valore = quota consolidata		60.887.189,85	124.482.628,25

Fonte: dati Regione Valle d'Aosta.

Dallo stesso risulta che il saldo di parte corrente è pari a euro 60.887.189,85 per il 2019 e a euro 129.848.569,78 per il 2020. Pertanto, il valore del 2019, essendo inferiore alla media del su indicato triennio, pari a euro 124.482.628,25, costituisce la quota consolidata del margine corrente a copertura degli investimenti per il 2019, mentre per il 2020 la medesima quota è pari alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza degli ultimi tre esercizi rendicontati.

Nonostante l'errore commesso, si sottolinea che, dai dati risultanti nel bilancio di previsione 2019-2021, il limite di euro 60.887.189,85, rappresentato dalla quota consolidata del saldo di parte corrente a copertura delle spese di investimento, risulta

ampiamente rispettato⁸⁹. In merito, l'Amministrazione regionale si è impegnata a recepire, a partire dal bilancio 2019-2021, le indicazioni fornite dalla Sezione.

La Sezione rimarca nuovamente che, risulta omessa, anche in sede di assestamento, l'elencazione nel dettaglio degli interventi finanziati.

⁸⁹ Vedi nota integrativa al bilancio di previsione 2019-2021, dalla quale risulta che il saldo di parte corrente per il 2019 è pari a euro 49.925.809,66.

CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Con la presente relazione, la Sezione riferisce al Consiglio regionale, ai sensi del combinato disposto degli art. 1, d.lgs. n. 179/2010 e art. 1, comma 3, d.l. n. 174/2012, sul risultato del controllo eseguito in merito al bilancio di previsione 2018-2020 e degli ulteriori documenti di programmazione e pianificazione che costituiscono strumenti essenziali dell'attività amministrativa dell'ente.

Gli atti in questione, oltre al bilancio di previsione, sono i seguenti:

- il DEFR;
- il piano degli indicatori e dei risultati attesi;
- la l.r. n. 4/2018, quale primo provvedimento di variazione al bilancio;
- le d.g.r. n. 60 e 890 del 2018;
- la l.r. n. 9/2018, legge di assestamento al bilancio.

1. Una preliminare disamina ha riguardato i complessi rapporti Stato-Regione in merito al concorso regionale al risanamento della finanza pubblica e, in particolare, dei molteplici impatti che nel corso del tempo le manovre statali hanno prodotto sui bilanci regionali, rilevando il processo di progressiva riduzione dei predetti stanziamenti (pari a 144.827.000,00 euro) avviato dall'Amministrazione nell'arco temporale 2016-2018.

A tale proposito, tuttavia, è opportuno rilevare che la programmazione 2018-2020 ha scontato ancora una volta in maniera preponderante la conflittualità Stato-Regione, derivante dalla necessità dello Stato centrale di rispettare gli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento europeo, necessità che ha determinato sempre maggiori sacrifici alle autonomie, ivi comprese quelle speciali.

In tale contesto, l'art. 16, comma 3, d.l. n. 95/2012 aveva posto a carico delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano importanti contributi al riequilibrio della finanza pubblica che si andavano ad aggiungere a quelli già in essere in applicazione di previgenti disposizioni legislative.

Peraltro, fino all'adozione delle apposite norme di attuazione degli statuti regionali, l'ammontare del predetto contributo sarebbe stato stabilito di anno in anno sulla base di apposito accordo tra le autonomie speciali e lo Stato sancito in sede di Conferenza permanente.

Ove non si fosse pervenuti al predetto accordo, l'accantonamento sarebbe stato determinato dal MEF in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi, desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.

Il suddetto disposto, anche alla luce della normativa sul federalismo fiscale (l. n. 42/2009), ha generato il contenzioso che ha dato luogo alla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2015, in adempimento della quale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, l'Amministrazione, come registrato nelle leggi regionali di stabilità e di bilancio per il triennio 2018-2020, non ha più proceduto all'accantonamento in applicazione dell'art. 16, comma 3, d.l. n. 95/2012.

Va richiamato inoltre il principio della centralità dell'accordo che, per costante giurisprudenza costituzionale, *“deve regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali, come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione”*. Tale meccanismo può essere derogato dal legislatore ordinario solo nei limiti consentiti dagli statuti e dalle norme di attuazione.

A tale specifico proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2017, nel dichiarare non fondata la questione promossa dal Governo relativamente alle disposizioni di cui all'art. 1 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 2015, ha ritenuto legittima la norma regionale, in quanto adottata nelle more della definizione dell'accordo. *“[...] La prospettiva della disciplina, dunque, è funzionalmente e temporalmente limitata, e la sua provvisorietà esclude che si ponga in contrasto con il principio fondamentale dell'accordo”*.

Ciò premesso, la manovra di bilancio dello Stato contenuta nella l. n. 205/2017, all'art. 1, comma 841, ha previsto che: *“Nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Valle d'Aosta che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, gli accantonamenti a carico della regione Valle d'Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica sono ridotti di 45 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020”*.

Tale paradigma normativo si è posto in contrasto con quanto iscritto nel bilancio di previsione regionale 2018-2020, talché la Regione, in ossequio a tale disposto nonché alle previsioni del d.lgs. n. 118/2011, ha in via prudenziale ritenuto *“di limitare temporaneamente [...] le autorizzazioni di spesa di cui alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020 e alla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020, senza*

pregiudicare il regolare funzionamento dell'Amministrazione, assumendo cautelativamente, ai fini della riduzione, non già il contributo nella misura prevista all'articolo 1 della l.r. 24/2016 (euro 94.200.130) bensì quello in ipotesi preteso dallo Stato in applicazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 95/2012". Contestualmente, ha promosso ricorso, ai sensi dell'art. 127 Cost., per la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione statale.

Peraltro, nelle more del procedimento innanzi alla Corte, la Regione e il Ministro dell'economia e delle finanze hanno raggiunto un accordo in materia di concorso agli obiettivi di finanza pubblica, nell'ambito del quale il contributo della Regione viene definito per un ammontare complessivo di euro 194,726 milioni per il 2018, euro 112,807 milioni per il 2019 ed euro 102,807 milioni annui a decorrere dal 2020. Il medesimo accordo ha previsto inoltre che tali importi, per periodi limitati, possano essere aumentati dallo Stato del 10 per cento per eccezionali esigenze di finanza pubblica e di un ulteriore 10 per cento per poter assicurare il rispetto delle norme europee.

È anche stato concordato che, "a titolo di transattivo e a saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa", lo Stato riconosca alla Regione un trasferimento di euro 120 milioni finalizzati alle spese di investimento, trasferimento che sarà erogato in quote di euro 10 milioni annui nel 2019 e il 2020 e di euro 20 milioni annui dal 2021 al 2025.

In esecuzione del punto 6 dell'accordo medesimo, la Regione ha rinunciato ai ricorsi pendenti in materia di concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica.

L'accordo è stato sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 16 novembre 2018 e il suo contenuto è stato recepito con i commi 876, 877, 878 e 879, art. 1, l. n. 145/2018.

2. Il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (l.r. n. 22/2017) è stato predisposto secondo i principi dettati dal d.lgs. n. 118/2011, in attuazione delle linee programmatiche contenute nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER).

È doveroso rilevare, peraltro, che la Giunta ha sottoposto il DEFER al Consiglio regionale tardivamente (il 28 novembre 2017 anziché nel termine di legge del 30 giugno): il documento è stato approvato dallo stesso Consiglio il 19 dicembre 2017.

In merito la Sezione evidenzia che, stante la natura propria del DEFER - con il quale vengono definite le linee strategiche e programmatiche dell'azione di governo - parrebbe

particolarmente opportuno il più rigoroso rispetto delle scadenze previste dalla normativa in materia, per dare modo al Consiglio regionale di esaminarlo con piena cognizione di causa. Nel caso di specie, il ritardo nella presentazione ha comportato un esame in tempi estremamente ristretti, snaturando il fondamentale ruolo programmatico del documento. La Giunta ha approvato, successivamente, il documento tecnico di accompagnamento al bilancio e il bilancio finanziario gestionale.

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto sulla base del modello ministeriale, è stato adottato nel febbraio 2018: anche nella fattispecie in esame è da rilevare che l'approvazione è intervenuta oltre i termini previsti dalla legge (ovvero entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto).

Invece, la Regione ha assolto, nel rispetto dei termini previsti, gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili alla Banca dati unificata per la pubblica amministrazione (BDAP).

Passando all'analisi del bilancio di previsione, si riscontra, fra gli allegati, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, dalla cui analisi emerge che la "parte disponibile", pari a -157.154.524,48 euro, è stata correttamente determinata, tenendo in considerazione le voci costituenti la parte accantonata (euro 41.826.108,30, di cui euro 22.900.000,00 relativa al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e quella vincolata (euro 79.426.091,86), nell'ambito della quale la quota destinata agli investimenti è risultata pari a zero.

In sede di previsione, è stata utilizzata - come consentito dall'art. 42, commi 8 e seguenti, d.lgs. n. 118/2011- una quota vincolata del risultato di amministrazione pari a euro 27.844.975,40; la predetta quota è stata confermata e poi modificata con atti successivi.

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV), per la parte appostata tra le entrate, ammonta a euro 51.378.856,09 per il 2018 (di cui euro 864.995,42 per la quota corrente e a euro 50.513.860,67 per la quota in conto capitale), euro 6.651.498,20 per il 2019 ed euro 1.975.725,86 per il 2020, mentre, con riferimento alla spesa, ammonta a euro 6.698.833,16 per il 2018, euro 2.015.725,86 per il 2019 ed euro 400.045,21 per il 2020.

In proposito, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione regionale in sede istruttoria, si ribadisce, in linea di continuità con quanto evidenziato dalla Sezione nella relazione sul bilancio di previsione 2017, che anche per il triennio 2018-2020, la tabella

dimostrativa della composizione per missioni e programmi del FPV non valorizza la parte relativa all'eventuale alimentazione nella competenza di ciascun anno del triennio. In nota integrativa è nuovamente indicato che "il FPV non comprende investimenti ancora in corso di definizione".

Con riguardo alle spese di investimento, il Bilancio - in conformità alle vigenti disposizioni normative ed ai principi contabili - riporta nella sez. V della nota integrativa il calcolo dettagliato della quota consolidata del saldo positivo di parte corrente: la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza degli ultimi tre esercizi rendicontati (2014, 2015 e 2016) risulta pari a euro 153.096.572,04, mentre il saldo di parte corrente riportato dal prospetto degli equilibri (allegato al bilancio di previsione 2018) è pari a euro 74.364.687,90 per il 2019 e a euro 137.812.075,33 per il 2020. Tali ultimi importi, essendo inferiori alla media del su indicato triennio, costituiscono la quota consolidata del margine corrente a copertura degli investimenti. L'Amministrazione ha evidenziato altresì la quota consolidata relativa al periodo 2021-2027, pari a euro 140.022.090,43 per ogni singola annualità. Tali importi predetti sono stati modificati in sede di assestamento.

In merito, la Sezione rimarca che le informazioni riportate nella nota integrativa sono esaurienti quanto alla quantificazione del margine consolidato di parte corrente mentre risultano carenti quanto all'elencazione nel dettaglio degli interventi finanziati. Si evidenzia, infine, che, il bilancio di previsione 2018-2020 - a differenza dei precedenti documenti contabili - non riporta tra gli allegati l'elenco dei capitoli finanziabili con il fondo per le spese obbligatorie e l'elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste. Risulta invece allegato il Piano aggiornato delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Il bilancio in esame registra entrate e spese per complessivi euro 1.536.390.133,28 (al lordo delle entrate e spese per conto di terzi e partite di giro per euro 108.460.680,15) in termini di competenza e per complessivi euro 1.629.000.000,00 in termini di cassa. In termini di competenza, per l'esercizio 2019, pareggia sulla cifra di euro 1.443.477.136,63 e, per l'esercizio 2020, sulla cifra di euro 1.415.003.343,98.

Dal lato delle entrate, le somme di maggior rilievo sono registrate al titolo 1, "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", le cui previsioni sono stimate in crescita, (+4,21 per cento), e rappresentano oltre il 70 per cento (oltre 80 per cento per il 2019 e 2020) delle entrate complessive su base annua. Tra queste, la posta più significativa deriva dai

“Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali” (tipologia 103): essa ammonta a euro 1.012.100.000,00 per il 2018, a euro 1.050.000.000,00 per il 2019 e a euro 1.058.000.000,00 per il 2019.

Quanto alle spese, da un’analisi delle previsioni al lordo della componente FPV, risulta che le somme di maggior rilievo sono registrate al titolo 1, “Spese correnti”, le cui previsioni sono stimate in riduzione, passando da euro 1.171.884.772,36 nel 2018 a euro 1.062.154.433,34 nel 2020 (-9,36 per cento); esse rappresentano oltre il 70 per cento delle spese complessive su base annua. La valutazione delle previsioni al netto della componente FPV non evidenzia particolari difformità: peraltro, è da rilevare che il fondo, in questo caso, è valorizzato solo per il 2018 ed è pari a euro 57.305,80.

Il prospetto dimostrativo del perseguimento degli equilibri di bilancio, redatto ai sensi dell’art. 40, d.lgs. n. 118/2011, evidenzia nei tre esercizi in esame, saldi positivi di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali. I predetti importi risultano poi modificati in sede di assestamento di bilancio. Quanto al prospetto relativo alla verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, si evidenzia il persistere dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 81, comma 6, Cost., così come attuato dalla l. n. 243/2012.

Oggetto di esame da parte della Sezione è stato anche il menzionato piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il triennio 2018-2020, approvato dalla Regione, sulla base degli schemi ministeriali, in ottemperanza all’art. 18-bis, d.lgs. n. 118/2011. In merito, sono stati sottoposti ad analisi specifica gli indicatori ritenuti più significativi.

Quanto agli indicatori sintetici (all. 1-A), la Regione ha proceduto al calcolo con riferimento sia al totale delle missioni, sia alla sola missione 13, “Tutela della salute”, sia al totale delle missioni al netto della missione 13. Nel contesto così definito, sono apparsi di particolare rilevanza i valori relativi alla rigidità strutturale del bilancio (incidenza sulle entrate correnti di voci di spesa quali disavanzo, personale e debito), in base ai quali il bilancio in esame presenta una discreta flessibilità nell’utilizzo delle entrate correnti (21,91 per cento per il 2018, 22,39 per cento per il 2019 e 22,33 per cento per il 2020).

Con riguardo agli investimenti, gli indicatori ritenuti dalla Sezione più significativi (incidenza degli investimenti stessi sulla spesa corrente e in conto capitale; quota degli investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente) confermano fattori già in precedenza segnalati: l’esiguità degli investimenti registrati a bilancio regionale (11,17 per cento nel 2018, a 8,43 per

cento nel 2019 e a 10,63 per cento nel 2020) e la rilevanza di quelli gravanti su altre gestioni fuori bilancio (41,83 per cento nel 2018, a 69,21 per cento nel 2019 e a 104,89 per cento nel 2020). Per quel che concerne il FPV, l'indicatore fornito esprime il grado di utilizzo del fondo, risultato pari a 86,99 per cento per il 2018, a 69,91 per cento per il 2019 e a 80,15 per cento per il 2020.

Tra i più significativi indicatori analitici relativi alla composizione delle entrate (di cui all'allegato 1-B), si evidenzia l'incidenza delle previsioni di competenza, per ognuna delle annualità del triennio di riferimento, sul totale delle previsioni annue, il particolare peso delle entrate derivanti dalla compartecipazione regionale ai tributi erariali rispetto al rapporto tra la media degli accertamenti relativi ai tre esercizi precedenti e la media degli accertamenti totali nel medesimo periodo (69,90 per cento), la buona capacità di riscossione, attestata dagli elevati valori del rapporto tra le previsioni di cassa 2018 e le previsioni complessive (competenza + residui) per il medesimo esercizio.

Infine, gli indicatori analitici più significativi concernenti la composizione delle spese e la capacità di pagare i debiti (allegato 1-C), evidenziano l'incidenza delle previsioni, per ognuna delle annualità del triennio di riferimento, sul totale delle previsioni annue: quella delle previsioni di spesa del FPV, per ognuna delle annualità del triennio di riferimento, sul totale delle previsioni annue del FPV: la capacità di pagamento relativa al 2018, calcolata come rapporto tra le previsioni di cassa e le previsioni complessive (competenza al netto del FPV + residui): l'incidenza della media degli impegni + FPV relativa agli ultimi tre anni sulla media del totale degli impegni (comprensivi del FPV) per il medesimo periodo: l'incidenza della media delle previsioni del FPV relativa agli ultimi tre anni sulla media totale delle previsioni FPV per il medesimo periodo: la capacità di pagamento, calcolata come rapporto tra la media dei pagamenti complessivi (competenza + residui) relativa agli ultimi tre anni e la media della somma degli impegni e dei residui definitivi totali per il medesimo periodo: i valori si attestano su livelli nell'insieme elevati.

Il bilancio di previsione 2018-2020, come previsto dal d.lgs. n. 118/2011 (art. 11, comma 3), riporta quale primo allegato la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017; tale valore, partendo dal risultato di amministrazione ad inizio esercizio 2017, pari a -121.595.815,56 euro, dà conto degli effetti della gestione di competenza e di quella

in conto residui, distinguendo i dati calcolati alla data di predisposizione del bilancio da quelli stimati per il restante periodo dell'esercizio 2017. Conseguentemente, il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017 è stimato in -35.902.324,32 euro.

Nella sezione del prospetto in esame dedicata alla "Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017", la "parte disponibile" è indicata nell'importo di -157.154.524,48 euro mentre il disavanzo di amministrazione risulta determinato in 35.902.324,32 euro. Tale dato risulta in netto miglioramento rispetto a quello dell'esercizio precedente, pari -121.595.815,56 euro.

In merito, la Sezione rileva che la gestione 2017, sulla base dei dati considerati, non ha generato un maggiore disavanzo sostanziale; il negativo valore che persiste è quindi da considerarsi totalmente conseguente alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui. Pertanto, la quota di disavanzo applicata al bilancio di previsione 2018 (pari a euro 9.294.554,27), quale quota di ripiano trentennale di cui all'art. 5, l.r. n. 19/2016, risulta correttamente quantificata e appostata a bilancio.

Tale verifica, come previsto dall'art. 4, decreto MEF 2 aprile 2015, è stata opportunamente ripetuta in sede di approvazione del rendiconto 2017, con la conferma del rispetto del piano di rientro. Come detto, in considerazione dell'utilizzo in sede di previsione di una quota vincolata del risultato di amministrazione pari a euro 27.844.975,40, la Regione, ha progressivamente aggiornato il predetto risultato presunto.

La Sezione ha proceduto ad un'attenta analisi dei dati concernenti i vincoli sull'indebitamento disciplinati dall'art. 62, comma 6, d.lgs. n. 118/2011. Ove non si tenga conto tanto dell'indebitamento gravante sulle gestioni regionali fuori bilancio, quanto della previsione di ulteriori operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell'art. 3, comma 17, l. n. 350/2003, diverse da mutui e obbligazioni, il limite massimo di indebitamento è quantificato in euro 251.197.180,00 e l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato risulta pari a euro 64.975.646,04.

Da ciò consegue che con riguardo al 2018, l'ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento è quantificato in euro 186.221.533,96: pertanto, il limite per le eventuali nuove rate di ammortamento - calcolato al netto delle garanzie in capo alla Regione pari a euro 148.610.263,39 - risulta essere di euro 37.611.270,57.

Per l'esercizio 2018, non risulta alcun debito autorizzato; inoltre, quanto alle annualità successive del triennio di programmazione, sul titolo VI dell'entrata, "Accensioni prestiti", risultano iscritti euro 1.400.000 per il 2019 in qualità di "mutui a pareggio", importo che è stato cancellato in sede di assestamento.

Quanto, poi, alle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti", il relativo prospetto allegato alla nota integrativa al bilancio in esame evidenzia una sola garanzia per un'esposizione reale a carico della Regione per euro 154.937,07, a favore del Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta (ora Confidi Valle d'Aosta s.c.). A tale valore vanno aggiunti euro 148.455.326,32 relativi alla garanzia regionale rilasciata, sotto forma di pegno in favore di Cassa depositi e prestiti, per l'operazione di indebitamento della società finanziaria regionale Finaosta s.p.a., contratta ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 40/2010. Tale importo tenderà ad aumentare ulteriormente nelle prossime annualità, in quanto sono previste due ulteriori tranches di finanziamento, ammontanti rispettivamente ad euro 40.000.000,00, la quarta, e ad euro 25.000.000,00, la quinta ed ultima. Si assisterà ad un trend decrescente solo a partire dal 2020.

Ulteriori garanzie riguardano fideiussioni prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative, in relazione alle quali il bilancio riporta per ciascun anno del triennio di programmazione un accantonamento pari a euro 60.000,00.

Per quanto riguarda gli effetti del contratto di finanza derivata in essere - di cui più volte la Sezione ha dato conto in precedenti relazioni - dalla nota integrativa e dai chiarimenti forniti dall'Amministrazione si desume che gli oneri e gli impegni finanziari attesi per interessi e capitale derivanti dall'operazione predetta sono stati stimati complessivamente in euro 43.558.666,76, euro 43.558.666,76 ed euro 43.646.897,87. In particolare, per gli esercizi 2018 e 2019 sono stati prudenzialmente stanziati rispettivamente 900 mila e 800 mila euro *"in quanto si è tenuto conto degli attuali scenari di mercato e delle condizioni contrattuali di Swap [...]"*.

In merito, la Regione ha precisato di non aver posto in essere alcuna delle operazioni contemplate dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater dell'art. 62, d.l. n. 112/2008.

Sebbene la scadenza relativamente a breve termine dello strumento derivato (28 maggio 2021) e l'onerosità di un'eventuale operazione di rinegoziazione, questa Sezione non può che ribadire quanto il contratto in oggetto risulti gravoso per i conti dell'Amministrazione

regionale e, di conseguenza, come lo stesso sottragga ogni anno cospicue risorse ai servizi essenziali.

In base a quanto previsto dall'art. 14, co, 3 bis, d.lgs. n. 118/2011 e dai connessi principi contabili, anche nel bilancio preventivo 2018-2020, la spesa del personale è stata computata interamente nel programma 10 ("Risorse umane") della missione 1 ("Servizi istituzionali, generali e di gestione"); contestualmente, è stato predisposto il prescritto allegato recante la disaggregazione per missioni e programmi della spesa stessa.

La relativa previsione di spesa (programma 10 - Missione 01), in termini complessivi, ammonta nel primo esercizio del triennio, ad euro 274.040.802,83, nel secondo ad euro 270.464.547,93 e nel terzo a euro 274.302.217,60: tali valori risultano in aumento rispetto all'esercizio 2017 (264 milioni in sede di previsione iniziale), seguendo un *trend* di crescita pressoché ininterrotta a partire dal 2014.

Tra gli indicatori sintetici di cui all'art. 18-*bis*, d.lgs. n. 118/2011, relativi alla spesa del personale, si ritiene opportuno evidenziare in particolare quello relativo al rapporto tra la predetta spesa ed il complesso della spesa corrente: i relativi valori si attestano al 21,48 per cento nel 2018, al 22,52 nel 2019 e al 23,97 nel 2020. Tale percentuale cresce ancora (salendo rispettivamente al 27,50 per cento, al 29,13 per cento ed al 31,59) se raffrontata al valore della spesa corrente depurata dagli oneri relativi al comparto sanitario.

Di significativo rilievo risulta anche il dato correlato all'incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile, indicatore che verifica le modalità con le quali gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, combinando strumenti contrattuali convenzionali (personale dipendente) con altre forme di lavoro: i relativi valori si attestano allo 0,51 per cento nel 2018, allo 0,39 per cento nel 2019 ed allo 0,32 per cento nel 2020.

In linea di continuità con l'istruttoria già eseguita nell'ambito delle Relazioni sul bilancio di previsione della regione Valle d'Aosta per gli esercizi finanziari precedenti, la Sezione ha proceduto alla verifica del fondo residui perenti. Nello specifico la massa dei residui perenti alla data del 31 dicembre 2017 ammonta a 57,2 milioni, a fronte di una consistenza alla data del 31 dicembre 2016 pari a 75,8 milioni (- 18,6 milioni): si evidenzia pertanto una flessione del 24,6 per cento.

I bilanci regionali attestano come l'andamento della consistenza dei residui perenti sia andato progressivamente decrescendo, passando da 383,8 milioni nel 2009 a 57,2 milioni nel 2017, con una variazione negativa pari all'85,10 per cento.

Per quanto concerne la consistenza del fondo in esame, si rilevano accantonamenti per 6,3 milioni: i suddetti accantonamenti garantiscono, in sede di previsione, un livello di copertura dei residui perenti pari al 10,93 per cento.

Dei 67 beni immobili considerati non più strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali della Regione inseriti nell'elenco approvato e annualmente aggiornato dal Consiglio regionale, allegato al bilancio di previsione, ne sono stati considerati solamente quattro. La valutazione preventiva complessiva dell'introito ricavabile dall'alienazione di questi cespiti è di euro 2.533.277,00, imputati alle entrate del titolo 4 e, pertanto, destinati alla copertura delle spese per investimenti da sostenere durante l'esercizio.

Per quanto riguarda gli interventi programmati per le spese di investimento e il loro finanziamento per l'anno 2018, un apposito prospetto allegato alla nota integrativa attesta che il totale degli investimenti iscritti a bilancio, al netto degli altri trasferimenti in conto capitale, è di euro 169.729.074,50, finanziati con le modalità che seguono:

- euro 50.513.860,67 dal fondo pluriennale vincolato;
- euro 16.387.411,56 dall'avanzo presunto;
- euro 63.629.059,41 dal margine corrente;
- euro 39.173.742,86 dalle entrate dal titolo 4 - Entrate in conto capitale;
- euro 25.000,00 dalle entrate del titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie.

Per quanto riguarda gli organismi partecipati, direttamente o indirettamente, dalla Regione, si rimanda ai pareri e alle relazioni deliberati da codesta Sezione di controllo e si segnala che, come previsto dal programma delle attività dell'anno 2018, altre relazioni, specificamente in materia di società partecipate, sono in fase di elaborazione.

In questa sede, dunque, l'analisi è stata limitata al fondo perdite società partecipate nella sua composizione e nel suo ammontare complessivo. Nello specifico, l'art. 21, co. 1, d. lgs. n. 175/2016 dispone a partire dal 2018, che l'accantonamento sia pari al 100 per cento del risultato negativo non immediatamente ripianato, tenuto conto della quota di partecipazione dell'ente. Fatti salvi i casi di ripianamento di perdita, dismissione della partecipazione e messa in

liquidazione del soggetto partecipato, l'ammontare accantonato in sede di bilancio di previsione confluisce a rendiconto nell'apposita componente dell'avanzo di amministrazione. In materia, l'Amministrazione ha accantonato sul fondo in esame quote congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti dagli organismi partecipati dalla Regione.

Dall'esame dei dati pervenuti discendono considerazioni di diversa natura e valenza:

- per quanto riguarda la società Casinò de la Vallée, risulta corretto non aver effettuato alcun accantonamento ai sensi del d.lgs. 175/2016, articolo 21, comma 1, in quanto in data 18 febbraio 2017 sono state ripianate, tramite riduzione del capitale sociale, la perdita dell'esercizio 2016 e parte delle perdite portate a nuovo negli esercizi precedenti;

- per quanto riguarda le società Rav, Sima, Struttura Valle d'Aosta e Valfidi, l'Amministrazione ha correttamente applicato la normativa e provveduto coerentemente ad effettuare l'accantonamento;

- per quanto riguarda le società Courmayeur Mont Blanc funivie e Funivie Piccolo San Bernardo, avendo entrambe chiuso l'esercizio 2015/2016 in utile, non è stato necessario procedere ad alcun accantonamento. Si osserva, tuttavia, che gli importi indicati nel prospetto, nella colonna note, non sono corretti in quanto si riferiscono al risultato d'esercizio 2016/2017 e non, come prescritto, all'esercizio 2015/2016;

- per quanto riguarda Monterosa spa, invece, si riscontra un'errata quantificazione del fondo perdite società partecipate. In effetti, l'Amministrazione ha ritenuto di non effettuare accantonamenti in quanto l'esercizio 2016/2017 ha chiuso in utile (euro 633.939,00), tuttavia il risultato da considerare ai fini dell'accantonamento in oggetto è quello dell'esercizio 2015/2016 (euro - 980.750,00), in linea di continuità con il metodo utilizzato nel bilancio preventivo 2017-2019, bilancio in cui era stato utilizzato il risultato d'esercizio 2014/2015;

- in ultimo e per completezza della trattazione, seppur l'importo risulti essere non significativo, si osserva che l'Amministrazione avrebbe dovuto accantonare ulteriori euro 573,50 a fronte della perdita d'esercizio registrata della società Air Vallée, partecipata indirettamente tramite Finaosta spa, nell'annualità 2016.

A livello complessivo, dunque, l'Amministrazione avrebbe dovuto accantonare a fondo perdite società partecipate euro 10.460.505,74, a fronte di un importo effettivo di euro 9.596.185,72.

Sebbene la quantificazione del fondo sia risultata inferiore a quanto previsto dalla normativa, si rileva che, nel corso dell'esercizio 2018, l'Amministrazione non ha avuto l'esigenza di attingere risorse da tale riserva al fine di coprire le perdite subite dalle proprie partecipate.

3. I valori del bilancio di previsione finora descritti sono stati oggetto di variazioni durante il corso del 2018, per effetto di disposizioni legislative e di delibere della Giunta regionale, successivamente sopravvenute.

In primo luogo, con la deliberazione n. 60/2018, la Giunta regionale ha proceduto - in conformità al dettato dell'art. 42, co. 9, d.lgs. n. 118/2011 - alla verifica dell'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate, all'approvazione dell'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 dimostrativo del risultato di amministrazione presunto e di alcune variazioni al bilancio per il triennio 2018. Con la medesima deliberazione è stato approvato il nuovo prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto, rideterminato in euro 28.920.175,62 (contro -35.902.324,32 euro, calcolato in sede di previsione), mentre le quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti non risultano invece modificate. Alla luce dei nuovi dati, la "parte disponibile" è stata definita pari a -92.332.024,54 euro.

Successivamente, la Regione, con l.r. n. 4/2018, ha provveduto alle necessarie variazioni di bilancio, dirette ad assicurare il rispetto dell'equilibrio finanziario, in conseguenza del maggiore contributo della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica. In dettaglio, al fine di dare copertura ai maggiori accantonamenti pari a euro 99.326.970,22 per l'anno 2018, a euro 28.615.505,22 per l'anno 2019 e a euro 8.615.505,75 per l'anno 2020, sono state previste variazioni sia a titolo di maggiori entrate (euro 45.464.000,00 di cui euro 20.900.000 derivanti da disponibilità residue presenti su alcuni fondi di rotazione istituiti presso Finaosta s.p.a.), sia a titolo di riduzioni di spesa (storni tra stanziamenti di bilancio per complessivi euro 53.862.970,22 nel 2018, per euro 28.615.505,75, nel 2019 e per euro 8.615.505,75, nel 2020

Quanto alla predetta somma pari a euro 20.900.000,00, necessaria ai fini del maggior accantonamento, non può propriamente qualificarsi quale maggiore entrata, tant'è che l'art. 2, comma 2, l.r. n. 4/2018, configura i suddetti introiti quali "riacquisizioni", in quanto di fatto già risorse regionali.

A seguito dell'approvazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, avvenuta nell'ambito del rendiconto 2017 della Regione, è stata nuovamente determinata la parte vincolata del risultato di amministrazione, pari a euro 53.729.222,35. Di tale ammontare, euro 27.844.975,40 risultavano già iscritte nel bilancio di previsione 2018-2020 attraverso l'applicazione dell'avanzo presunto.

Con la d.g.r. n. 890/2018, la Regione ha provveduto alla reiscrizione nei capitoli di spesa del bilancio di previsione 2018/2020 delle ulteriori somme a destinazione vincolate, pari a euro 25.884.246,95. In contropartita è stato iscritto il medesimo ammontare nel capitolo di entrata relativo all'avanzo di amministrazione.

Infine, in data 26 novembre 2018 è stata approvata la l.r. n. 9 - legge di assestamento al bilancio di previsione in analisi, con la quale sono state apportate alcune variazioni dei valori precedentemente iscritti rese necessarie dall'approvazione del rendiconto 2017.

In particolare, i residui attivi ammontano a euro 114.031.598,88, mentre quelli passivi sono pari a euro 192.233.494,86. Il fondo di cassa iniziale, già iscritto in termini presunti per euro 190.000.000, è aumentato di euro 73.872.922,54. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 è quantificato in euro 29.322.756,15: su tale valore incidono la parte vincolata, pari a euro 53.729.222,35, e quella accantonata, pari a euro 35.597.211,06, e, pertanto il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2017 risulta pari a euro 60.003.677,26.

Sempre sulla base dei risultati del rendiconto 2017, è emerso che l'ammontare complessivo delle quote vincolate, pari come detto a euro 53.729.222,35, non può essere interamente coperto dal risultato di amministrazione, utilizzabile solo per euro 23.615.307,53; pertanto, il finanziamento della quota residua (pari a 30.113.914,82) avviene attraverso la riduzione di pari importo del Fondo eccedenza entrate pluriennali reimputate; in contropartita viene ridotto l'utilizzo dell'avanzo nella parte entrata del bilancio.

Con la legge in esame sono state apportate modifiche ai valori riportati in alcuni prospetti della nota integrativa al bilancio di previsione.

In particolare, a seguito delle operazioni di assestamento, il Fondo pluriennale vincolato (FPV), per la parte appostata tra le entrate, ammonta a euro 156.348.270,41 per il 2018, euro 29.762.618,87 per il 2019 e euro 7.992.446,45 per il 2020, mentre, con riferimento al lato della spesa, ammonta a euro 29.762.618,87 per il 2018, euro 7.992.446,45 per il 2019 e euro 567.041,01 per il 2020.

Anche il calcolo della quota consolidata del saldo positivo di parte corrente risulta modificata, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2017: la media dei relativi saldi in termini di competenza degli ultimi tre esercizi rendicontati (2015, 2016 e 2017) è conseguente determinata in euro 124.482.628,25.

Il saldo di parte corrente - il calcolo del quale è stato oggetto di interlocuzione con l'Amministrazione - è pari a euro 60.887.189,85 per il 2019 e a euro 129.848.569,78 per il 2020. Pertanto, il valore del 2019, essendo inferiore alla media del su indicato triennio, pari a euro 124.482.628,25, costituisce la quota consolidata del margine corrente a copertura degli investimenti per il 2019, mentre per il 2020 la medesima quota è pari alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza degli ultimi tre esercizi rendicontati.

Ciò premesso, dai dati risultanti nel bilancio di previsione 2019-2021, il limite di euro 60.887.189,85, rappresentato dalla quota consolidata del saldo di parte corrente a copertura delle spese di investimento, risulta ampiamente rispettato.

La Sezione rimarca nuovamente che, risulta omessa, anche in sede di assestamento, l'elencazione nel dettaglio degli interventi finanziati.

